SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. **212**.

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

Ritenuta altresì la necessità e urgenza di prevedere misure urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno

dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 3.

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. All'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente* ex *articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* ovvero di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico), quale nuovo alimento, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti che contengono *Acheta domesticus* congelato, essiccato/in polvere, a seconda della forma utilizzata, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che il riferimento regolamento (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* che può essere utilizzata quale componente di prodotti alimentari, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* o contenenti *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere, deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2022/188 e regolamento (UE) 2023/5, della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* ovvero di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Art. 2.

Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di Acheta domesticus

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando la dizione «Polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico)» o «*Acheta domesticus* (grillo domestico) congelato» o «*Acheta domesticus* (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico)» o «Il prodotto alimentare contiene *Acheta domesticus* (grillo domestico) congelato» o «Il prodotto alimentare contiene *Acheta domesticus* (grillo domestico) essiccato/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della *x)*, definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *g)*, del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1623

23A07040

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo della larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata o in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/882 della Commissione del 10 giugno 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della larva di *Tenebrio molitor* essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/169 della Commissione dell'8 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*), congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri a introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che i menzionati regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/882 e 2022/169 della Commissione del 10 giugno 2021 e dell'8 febbraio 2022 hanno inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470 gli alimenti nei quali la larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata o in polvere può essere utilizzata quale componente, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti larva di *Tenebrio molitor* congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di spe-

cificare ulteriormente, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto delle quantità previste dal regolamento (UE) n. 2021/882 regolamento (UE) n. 2022/169, della larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata o in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470.

Art. 2.

Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di larva gialla della farina «larva di Tenebrio molitor*»*

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata», «larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) essiccata» o «larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene larva di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina) congelata o "Il prodotto alimentare contiene larva di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina) essiccata o "Il prodotto alimentare contiene *Tenebrio molitor* (larva della farina gialla) in polvere», a seconda della forma utilizzata.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *g)* del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1622

23A07041

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo della *Locusta migratoria*, congelata, essiccata e in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della *Locusta migratoria*, congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, 1a direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti nei quali la *Locusta migratoria* congelata, essiccata e in polvere, può essere utilizzata quale componente, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti la *Locusta migratoria* congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Considerato, quanto alle sopra riferite esigenze informative, che, in caso di utilizzo di *Locusta migratoria* congelata o essiccata, le zampe e le ali dell'animale devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall'ingestione delle spine presenti sulle tibie degli insetti;

Tenuto conto di quanto disposto dall'Allegato VI, Parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2021/1975, della *Locusta migratoria*, congelata, essiccata e in polvere come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Art. 2.

Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di Locusta migratoria

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «*Locusta migratoria* congelata», «*Locusta migratoria* essiccata» o «*Locusta migratoria* in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene "*Locusta migratoria* congelata", "*Locusta migratoria* essiccata" o "*Locusta migratoria* in polvere"», a seconda della forma utilizzata.

4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm^2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *g)* del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1617

23A07042

DECRETO 6 aprile 2023.

Alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelata, in pasta, essiccate e in polvere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore), congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione, 1a direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio, 1a direttiva n. 1999/10/CE della Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470 gli alimenti nei quali le larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere, possono essere utilizzate quali componenti, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;

Considerato che, in particolare, ai sensi della menzionata tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti le larve di *Alphitobious diaperinus* congelate, in pasta, essiccate e in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei,

ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;

Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;

Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;

Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella prevista dal regolamento (UE) n. 2023/58, delle larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelata, in pasta, essiccate e in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470.

Art. 2.

Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di larve di Alphitobius diaperinus

1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «Larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate/in pasta» o «Larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) essiccate/in polvere», a seconda della forma utilizzata.

2. La medesima etichetta deve, altresì, indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere, a seconda della forma utilizzata.

4. In caso di integratore alimentare contenente il nuovo alimento autorizzato, la relativa etichetta deve indicare, nel campo visivo principale, che il prodotto non può essere assunto da persone minori di anni 18.

5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

6. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm^2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

7. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

Art. 3.

Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *g)* del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.

2. L'indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all'art. 2.

3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

Art. 5.

Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento

1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1620

23A07043

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.», in Faenza ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 17 aprile 2023 dal Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.» con sede legale in via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (RA);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella diretti-

va generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle Direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 agosto 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 4 ottobre 2023 presso il Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.» con sede legale in via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (RA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) prove relative agli effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (di cui all'allegato III, punto 8.3);

m) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o *post*-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

n) livelli massimi di residui proposti (MRL) e giustificazione dell'accettabilità di tali residui (allegato III, punto 8.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) colture arboree;

b) colture erbacee;

c) colture medicinali ed aromatiche;

d) colture ornamentali;

e) colture orticole;

f) concia sementi;

g) conservazione *post*-raccolta;

h) diserbo;

i) entomologia;

j) microbiologia agraria;

k) nematologia;

l) patologia vegetale;

m) zoologia agraria;

n) produzione sementi;

o) trasformazione enologica;

p) trasformazione ortofrutticola;

q) microbiologia enologica;

r) analisi strumentali e sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche;

s) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.» in data 4 ottobre 2023.

2. Il Centro «Centro di saggio ASTRA - Innovazione e sviluppo s.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07010

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.», in Cesano Maderno ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 27 gennaio 2023 dal Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.» con sede legale in via Marconato n. 8 - 20811 Cesano Maderno (MB);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle Direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 5 settembre 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 4-5 ottobre 2023 presso il Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.» con sede legale in via Marconato n. 8 - 20811 Cesano Maderno (MB), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali ed aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) concia sementi;

i) conservazione *post*-raccolta;

j) diserbo;

k) entomologia;

l) microbiologia agraria;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) zoologia agraria;

p) vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.» in data 4 e 5 ottobre 2023.

2. Il Centro «Centro di saggio BASF Italia S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07011

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», in Pignola ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 4 settembre 2023 dal Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» con sede legale in via Mulino del Capo, zona PIP - lotto E2 - 85010 Pignola (PZ);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle Direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 26 settembre 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 20 ottobre 2023 presso il Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» con sede legale in via Mulino del Capo, zona PIP - lotto E2 - 85010 Pignola (PZ), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali ed aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) colture tropicali;

i) concia delle sementi;

j) conservazione *post*-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) zoologia agraria;

p) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» in data 20 ottobre 2023.

2. Il Centro «Centro di saggio Bioagritest s.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2023.

Emissione e corso legale delle monete da 2 euro commemorative del «250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza», destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, paragrafo 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 5/2023 della riunione dell'11 ottobre 2023 della suddetta commissione tecnico-artistica, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta da 2 euro commemorativa del «250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza», millesimo 2024;

Vista la nota informativa n. 16317/23 del 12 dicembre 2023, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 12 dicembre 2023, ha approvato il disegno della faccia nazionale della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza mediante l'emissione, nel corso dell'anno 2024, di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria e nelle versioni fior di conio e *proof*;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (UE) n. 729/2014, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza», millesimo 2024, per un contingente complessivo, in valore nominale, di euro 6.000.000,00, corrispondente a 3.000.000 di monete.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro, di cui all'art. 1, sono determinate come segue:

Autore: Marta Bonifacio.

Dritto: Al centro, versione stilizzata dell'emblema araldico del Corpo della Guardia di finanza che interpreta il concetto di sicurezza e fornisce una visione futura del ruolo del Corpo, celebrando il passato coniugandolo con il futuro e con le sfide che continuerà a raccogliere. Tale emblema comprende diversi elementi: la montagna, il mare e il cielo, ambienti naturali dove opera il corpo, il grifone, animale mitologico che, secondo la leggenda, vigila a tutela dell'Erario, rappresentato dalla cassa dello Stato, e la corona turrita. In basso, «RI», acronimo della Repubblica italiana; in esergo, le date «1774-2024», rispettivamente anno dell'istituzione del Corpo della Guardia di finanza e anno di emissione della moneta; a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e «MB», sigla dell'autore Marta Bonifacio; in alto, ad arco, la scritta «GUARDIA DI FINANZA»; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 3.

Le monete da 2 euro commemorative del «250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza», destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni fior di conio e *proof*, millesimo 2024, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui all'art. 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea.

Art. 5.

L'impronta della moneta, eseguita in conformità alle caratteristiche artistiche di cui all'art. 2 e all'immagine sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Roma, 20 dicembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A07114

DECRETO 20 dicembre 2023.

Emissione e corso legale delle monete da 2 euro commemorative della scienziata Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986, destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, paragrafo 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 della suddetta Commissione tecnico-artistica, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta da 2 euro, millesimo 2024, commemorativa dell'illustre scienziata italiana Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986;

Vista la nota informativa n. 16317/23 del 12 dicembre 2023, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 12 dicembre 2023, ha approvato il disegno della faccia nazionale della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare l'illustre scienziata italiana Rita Levi-Montalcini mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (UE) n. 729/2014, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa, millesimo 2024, dedicata a Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986, per un contingente complessivo, in valore nominale, di euro 6.000.000,00, corrispondente a 3.000.000 di monete.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro, di cui all'art. 1, sono determinate come segue:

Autore: Silvia Petrassi.

Dritto: In primo piano, ritratto di Rita Levi-Montalcini ispirato a una fotografia di Manuela Fabbri; sullo sfondo, microscopio tratto da una medaglia disegnata dal fratello della scienziata italiana Gino Levi-Montalcini, con la base a forma di ferro di cavallo come portafortuna per l'assegnazione del Premio Nobel per la medicina che le è stato conferito nel 1986. In alto, ad arco, la scritta «RITA LEVI-MONTALCINI»; a sinistra, «RI», acronimo della Repubblica italiana, e «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, «2024», anno di emissione della moneta; a destra, «SP», sigla dell'autore Silvia Petrassi; nel giro, le dodici stelle dell'Unione Europea.

Art. 3.

Le monete da 2 euro commemorative dell'illustre scienziata italiana Rita Levi-Montalcini, destinate alla circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2024, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui all'art. 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea.

Art. 5.

L'impronta della moneta, eseguita in conformità alle caratteristiche artistiche di cui all'art. 2 e all'immagine sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Roma, 20 dicembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A07115

DECRETO 20 dicembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Giro del mondo 2023-2025 della Nave Amerigo Vespucci», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 5/2023 della riunione dell'11 ottobre 2023, nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Giro del mondo 2023-2025 della Nave Amerigo Vespucci», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Giro del mondo 2023-2025 della Nave Amerigo Vespucci», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Emanuele Ferretti.

Dritto: Stemma araldico della Marina Militare formato da uno scudo sannitico, con i simboli delle quattro repubbliche marinare italiane, Venezia, Genova, Pisa, Amalfi, e la corona navale. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana».

Rovescio: Logo del Tour Mondiale 2023-2025 della Nave Amerigo Vespucci, composto dalla raffigurazione della storica Nave Scuola della Marina Militare e dalla scritta «Amerigo Vespucci tour mondiale 2023-2025». A destra, il valore «5 euro»; a sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, «2024», anno di emissione della moneta, e la firma dell'autore «E. Ferretti». Moneta con elementi colorati.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Giro del mondo 2023-2025 della Nave Amerigo Vespucci», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 20 dicembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A07116

DECRETO 20 dicembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio-decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio-decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio*, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento rodiato;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento rodiato	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Silvia Petrassi.

Dritto: rappresentazione di un disco in vinile che riporta, al centro, il testo della canzone «Albachiara», composta dal cantautore Vasco Rossi e pubblicata nel 1979. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana»; in esergo, la firma dell'autore «Petrassi».

Rovescio: in primo piano, giovane ragazza ritratta con in mano dei libri mentre mangia una mela. A destra, ad arco, la scritta «Albachiara» e «R», identificativo della Zecca di Roma; a sinistra «2024», anno di emissione della moneta, e il valore, «5 Euro».

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio,* millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento rodiato, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 20 dicembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A07117

DECRETO 20 dicembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione *proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui

competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione proof, millesimo 2024;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione *proof*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimo		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Valerio De Seta.

Dritto: Una rivisitazione del logo della Commissione nazionale per le società e la borsa, caratterizzato dall'emblema della Repubblica italiana e dalla scritta «CONSOB»; in basso, le date 1974 - 2024, rispettivamente l'anno della sua istituzione e l'anno di emissione della moneta. Nel giro, la scritta «Repubblica italiana»; in esergo, la firma dell'autore «V.DE SETA».

Rovescio: Entro due mani, a rappresentare l'attività di salvaguardia del sistema finanziario, un grafico indicativo degli andamenti di borsa e società (FTSE Italia MIB Storico) e le date 1974-2024, rispettivamente l'anno dell'istituzione della CONSOB e l'anno di emissione della moneta. In alto, il valore «5 EURO» e la scritta «CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO»; a destra, in basso, «R», identificativo della Zecca di Roma.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione *proof*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 20 dicembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A07118

DECRETO 20 dicembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «150° Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 5/2023 della riunione dell'11 ottobre 2023, nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta d'argento da 5 euro per il «150° Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024;

Visto il verbale n. 6/2023 del 6 dicembre 2023, dal quale risulta che la suddetta Commissione ha approvato il bozzetto del rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «150° Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimo		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Uliana Pernazza.

Dritto: Ritratto giovanile di Guglielmo Marconi, inventore del telegrafo, seduto dietro a una radio trasmittente utilizzata per i suoi primi esperimenti con l'obiettivo di sviluppare un sistema di telecomunicazione a distanza senza fili. In basso, rappresentazione di onde sonore e la firma autografa del fisico italiano. In esergo, le date «1874-2024», rispettivamente la data di nascita di Guglielmo Marconi e la data di emissione della moneta; in alto, ad arco, la scritta «Repubblica italiana»; a sinistra firma dell'autore «U.PERNAZZA».

Rovescio: In primo piano, composizione in grafica stilizzata di elementi figurativi rappresentativi delle trasmissioni radiofoniche: un microfono, una cuffia, onde sonore; sullo sfondo, il globo terrestre. In alto, nel giro, la scritta «RADIO RAI 100 ◦ DA MARCONI AL DIGITALE», delimitata dai colori della bandiera italiana; in basso, a sinistra, gli acronimi «URI-EIAR-RAI», denominazioni della Radiotelevisione italiana nel corso degli anni, e «1924-2024», rispettivamente la data della prima trasmissione radiofonica italiana e l'anno di emissione della moneta; in esergo, il valore «CINQUE EURO» e la «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «150° Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 20 dicembre 2023

Il direttore generale dell'economia: SALA

23A07119

DECRETO 21 dicembre 2023.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del 29 novembre 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2023, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

Roma, 21 dicembre 2023

Il direttore generale delle finanze: SPALLETTA

Il ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
Da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

23A07140

DECRETO 27 dicembre 2023.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2023. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2024.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2023, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2023 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2023 - 30 settembre 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2023 - 30 settembre 2023 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2023 - 30 settembre 2023, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2024, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2023

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2024

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,25	18,0625
	oltre 5.000	10,32	16,9000
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,41	24,4100
	oltre 1.500	16,25	24,2500
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	8,37	14,4625
	da 50.000 a 200.000	8,11	14,1375
	oltre 200.000	6,64	12,3000
CREDITO PERSONALE		12,02	19,0250
CREDITO FINALIZZATO		12,05	19,0625
FACTORING	fino a 50.000	6,49	12,1125
	oltre 50.000	6,08	11,6000
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,49	12,1125
- A TASSO VARIABILE		6,75	12,4375
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	9,81	16,2625
	oltre 25.000	9,12	15,4000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	11,12	17,9000
	oltre 25.000	8,99	15,2375
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,09	10,3625
- A TASSO VARIABILE		6,19	11,7375
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	13,68	21,1000
	oltre 15.000	9,77	16,2125
CREDITO REVOLVING		16,04	24,0400
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,01	19,0125
ALTRI FINANZIAMENTI		15,30	23,1250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2023 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1)

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per quattro l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

23A07165

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2023.

Classi di laurea - Riforma 1.5 - Classi di laurea (*milestone* M4C1-10).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[…] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti […]», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti Dicasteri;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 19 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 6 maggio 2001;

Visti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;

Visto decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2007 n. 155 - Supplemento ordinario n. 153 recante «Determinazione delle classi di laurea»;

Visto il decreto Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96 Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma *supplement*;

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

Visto il parere generale del CUN n. 22 del 2 maggio 2018 «Modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea»;

Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;

Vista la proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), resa nell'adunanza del 4 e del 5 aprile 2023;

Visti, come da parere del CUN reso nell'adunanza del 4 e 5 aprile 2023, il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 di modifica della classe di laurea L-43, il decreto ministeriale 28 novembre 2017 di istituzione della classe di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 12 e il 13 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministe-

riale 6 giugno 2023, n. 96, le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

2. Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, procedono all'istituzione - ove necessario - e all'attivazione dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.

3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

4. I regolamenti didattici di Ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 e del presente decreto.

5. In applicazione del comma 4 le università attuano le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di Ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026.

6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante con gli ordinamenti in vigore all'inizio di ciascun anno accademico.

7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.

Art. 2.

1. I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più dipartimenti della stessa università o di più università.

Art. 3.

1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di Ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. I regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di Ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. I regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, riservando un numero di crediti non inferiore a 12 alle attività ivi previste alla lettera *a)*, e non inferiore a 18 a quelle previste alla lettera *b)*.

6. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.

7. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

8. I regolamenti didattici di Ateneo determinano i casi in cui la prova finale è redatta in lingua straniera.

9. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

10. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

11. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Art. 4.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione eccessiva delle attività formative. In ciascun corso di laurea, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione europea, non possono comunque essere previsti in totale più 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera *d)*, e dell'art. 12, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.

Art. 5.

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.

2. I regolamenti didattici di Ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 6.

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di Ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.

2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività forma-

tive indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3110

AVVERTENZA:

Il D.M. prot. 1648 del 19 dicembre 2023 - comprensivo degli allegati - è consultabile sul sito istituzionale del MUR al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1648-del-19-12-2023

23A07156

DECRETO 19 dicembre 2023.

Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico - Riforma 1.5 - Classi di laurea (*milestone* M4C1-10).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[…] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti […]», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti Dicasteri;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 maggio 2001;

Visti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007 – Suppl. ordinario n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96 Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma *supplement*;

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, ap-

provato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

Visto il parere generale del CUN n. 22 del 2 maggio 2018 «Modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed in particolare la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea»;

Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e del 5 aprile 2023;

Visti, come da parere del CUN reso nell'adunanza del 4 e 5 aprile 2023, il decreto ministeriale 25 novembre 2005 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 di modifica della classe di laurea magistrale LM-11, il decreto ministeriale 28 novembre 2017 di istituzione della classe di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia, e della classe di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia, il decreto ministeriale 31 gennaio 2018 di istituzione della classe di laurea magistrale in Scienze giuridiche, il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e il Dl n. 18/2020 che hanno trasformato in abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - classe LM-41, il decreto ministeriale n. 146 del 9 febbraio 2021- Definizione della nuova classe di laurea in «Scienza dei materiali» e delle nuove classi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «*Data science*», il decreto ministeriale n. 147 del 9 febbraio 2021 - Definizione della classe del corso di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali», il decreto interministeriale n. 651 del 5 luglio 2022 «Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13» (Attuazione articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163), il decreto interministeriale n. 652 del 5 luglio 2022 «Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42» (Attuazione articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163), il decreto interministeriale n. 653 del 5 luglio 2022 «Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46» (Attuazione articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163), il decreto interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 «Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51» (Attuazione articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163), il decreto ministeriale n. 1147 del 10 ottobre 2022 Revisione dell'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Farmacia e farmacia industriale» di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 12 e il 13 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

2. Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, procedono all'istituzione - ove necessario - e all'attivazione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti presso la stessa università due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.

3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

4. I regolamenti didattici di Ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 e del presente decreto.

5. In applicazione del comma 4 le università attuano le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di Ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026.

6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con gli ordinamenti in vigore all'inizio di ciascun anno accademico.

7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.

Art. 2.

1. I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più dipartimenti della stessa università o di più università.

Art. 3.

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di Ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali

di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nell'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. I regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di Ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. I regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale non a ciclo unico, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti, nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, riservando un numero di crediti non inferiore a 8 alle attività ivi previste alla lettera *a)*, e non inferiori a 12 a quelle previste alla lettera *b)*.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e a quelle caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, riservando alle attività ivi previste un numero di crediti complessivi non inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera *a)*, e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera *b)*. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46), fatta salva la riserva di non meno di 8 crediti per attività ad autonoma scelta degli studenti, le università possono altresì riservare ulteriori 8 crediti a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'ingegneria edile-architettura, i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

7. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.

8. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

9. I regolamenti didattici di Ateneo determinano i casi in cui la tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.

10. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

11. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

12. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima

del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Art. 4.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione eccessiva delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione europea, non possono comunque essere previsti in totale più dodici esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera *d)*, e dell'art. 12, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami, anche nei casi di prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati analogamente a quanto previsto al comma 2, è fissato rispettivamente in trenta e trentasei.

4. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.

Art. 5.

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.

2. I regolamenti didattici di Ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 6.

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.

2. Il regolamento didattico di Ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera *f)*, del predetto decreto ministeriale.

3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di *curricula* al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

Art. 7.

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di Ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 8.

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.

2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività forma-

tive indispensabili relative alle classi di corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3109

AVVERTENZA:

Il D.M. prot. 1649 del 19 dicembre 2023 - comprensivo degli allegati - è consultabile sul sito istituzionale del MUR al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1649-del-19-12-2023

23A07164

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 dicembre 2023.

Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante: «Disposizione urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina», convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell'Unione europea del 22 marzo 2021, così come modificata dalla decisione (PESC) 2023/577 del Consiglio dell'Unione europea del 13 marzo 2023, che istituisce uno strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* - *EPF)* e abroga la decisione (PESC) 2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede, fra l'altro, che «lo strumento è destinato a finanziare: *a)* i costi comuni delle operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, e dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell'Unione; *b)* le misure di assistenza consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'art. 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera *b)* sono: *i)* le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa»;

Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l'altro, che l'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine, per difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338 la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339 l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza di mezzi;

Viste le decisioni (PESC) 2022/471 del 23 marzo 2022, 2022/636 del 13 aprile 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21 luglio 2022, 2022/1971 del 17 ottobre 2022, 2023/230 del 2 febbraio 2023 e 2023/810 del 13 aprile 2023 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;

Viste le decisioni (PESC) 2022/637 2022/472 del 23 marzo 2022, del 13 aprile 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21 luglio 2022, 2022/1972 del 17 ottobre 2022 e 2023/229 del 2 febbraio 2023 che hanno modificato la succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;

Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, che prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che l'attuazione dell'attività di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia la fornitura dell'assistenza in termini di mezzi e materiali, è effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano;

Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo cui l'Unione europea è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere l'Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico supplementare;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare, l'art. 2-*bis* che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 maggio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2023;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio 2023;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 13 dicembre 2022 con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa (allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Art. 2.

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all'art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.

Art. 3.

1. Lo Stato maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2023
Difesa, reg. n. 1/5, fog. n. 3

———

ALLEGATO

(*Omissis*)*

* Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

23A07198

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 dicembre 2023.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 aprile 2023, n. 100;

Viste le note della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 39479 DGPRE del 19 dicembre 2023 e prot. 39948 del 22 dicembre 2023 concernenti l'andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con la citata ordinanza del 28 aprile 2023, concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 giugno 2024.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3133

23A07203

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 29 novembre 2023.

Misure urgenti in materia di *social card*, di trasporto pubblico e di borse di studio.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - nella originaria previsione - ai sensi del quale venne «istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante»;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il quale ha previsto che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio […];

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo […];

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità»;

Visto il decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197» - prot. MASAF n. 210841 del 19 aprile 2023 - registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 176 del 24 aprile 2023, presso la Corte dei conti al n. 542 del 4 maggio 2023 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2023;

Visto l'art. 9 del citato decreto interministeriale, rubricato «convenzione tra il MASAF, l'INPS e Poste Italiane S.p.a.» , il quale prevede che «il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i Comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la pro-

tezione […] Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione […], si provvede ai sensi di quanto previsto e nel rispetto del limite massimo di spesa stabilito dall'art. 1, comma 451-*bis*, della legge n. 197 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la convenzione attuativa delle previsioni di cui al citato decreto interministeriale- «Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197» sottoscritta dall'INPS in data 15 giugno 2023, da Poste Italiane S.p.a. il 19 giugno 2023 e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 19 giugno 2023, recante prot. MASAF n. 317881 del 19 giugno 2023;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 21 giugno 2023 n. 323919 - registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 28 giugno 2023 al n. 417 e presso la Corte dei conti in data 30 giugno 2023 al n. 1024 - di approvazione della citata convenzione;

Visti l'art. 5 del decreto ministeriale 19 aprile 2023, rubricato «Modalità di erogazione del contributo» che ha affidato a Poste Italiane S.p.a., per il tramite della società controllata *PostePay*, l'erogazione del contributo, attraverso carte prepagate ricaricabili, nonché l'art. 5 della citata convenzione, rubricato «Attività di Poste Italiane» relativo alla previsione degli obblighi convenzionali assunti da Poste, con particolare riferimento ai servizi da quest'ultima offerti;

Vista l'autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato n. 142003 del 24 maggio 2023 all'apertura del conto corrente postale, ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009 n. 196, attraverso il quale Poste Italiane S.p.a. ha proceduto all'attuazione della misura di sostegno, attraverso le ricariche delle Carte;

Visti i messaggi INPS n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023, n. 2723 del 19 luglio 2023 e n. 3005 del 24 agosto 2023, con i quali sono state impartite le indicazioni operative ai Comuni per garantire l'attuazione della misura di sostegno, per consolidare in via definitiva gli elenchi dei beneficiari e per superare le difficoltà operative sorte;

Visto l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 che ha disposto «1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della *social card* di cui all'art. 1, commi da 450 a 451-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonché', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale,».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:

a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'art. 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;

d) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 24 febbraio 2023 al n. 222;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023 al n. 212;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 15 marzo 2023 al n. 256;

Esaminata la nota ANCI prot. 27/SG/VN/WAP/AD/dc-23 del 4 ottobre 2023 con la quale sono state rappresentate, in considerazione della complessità della procedura di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2023, alcune criticità attuative che, di fatto, hanno impedito di raggiungere alcune categorie di beneficiari particolarmente fragili entro la data del 15 settembre 2023, quale termine prefissato dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2023;

Ritenuta la necessità di esercitare la facoltà «di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario», per garantire la completa attuazione delle finalità di tutela dei nuclei familiari più fragili;

Ritenuta l'urgenza di garantire l'operatività delle previsioni introdotte dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 13, al fine di sostenere le famiglie a reddito più basso, preservando «l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante» della carta «Dedicata a te» - *social card*, affidato a Poste Italiane

S.p.a., attraverso l'operatività sul conto corrente postale, autorizzato ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 1422003 del 24 maggio 2023;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative dell'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 2, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nonché le disposizioni attuative dell'art. 2, comma 1, primo periodo, e commi 2 e 3, dello stesso decreto-legge.

Art. 2.

Risorse impiegate

1. La misura di sostegno si attua mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

2. Le somme sono rese disponibili da Poste Italiane S.p.a. sulla carta «Dedicata a te» – *social card*, prevista dal decreto ministeriale 19 aprile 2023, attraverso l'operatività sul conto corrente postale, autorizzato ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 15 dicembre 2023.

Art. 3.

Destinatari del beneficio

1. Destinatari del beneficio economico aggiuntivo sono i nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ai 15.000 euro, inclusi negli elenchi elaborati da INPS, ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2023, consolidati all'esito dell'applicazione dei messaggi INPS n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023, n. 2723 del 19 luglio 2023 e n. 3005 del 24 agosto 2023, e trasmessi a Poste Italiane S.p.a.

Art. 4.

Ammontare ed utilizzo del beneficio

1. Ai fini dell'art. 1 del presente decreto, il contributo di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2023, pari a euro 382,50, è integrato di ulteriori euro 77,20. Il contributo è concesso per singolo nucleo familiare ed è erogato tramite ricarica della carta prevista dal medesimo decreto ministeriale.

2. Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

3. Poste Italiane S.p.A, per il tramite della controllata *PostePay*, abilita la Carta agli acquisti dei beni indicati al comma 2 con l'utilizzo delle ulteriori risorse aggiuntive stanziate dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

Art. 5.

Consegna e utilizzo delle carte non ritirate e utilizzate

1. Poste Italiane S.p.a., in attuazione delle previsioni della convenzione prot. MASAF n. 317881 del 19 giugno 2023, provvede a consegnare, attraverso gli uffici postali abilitati al servizio, la carta ai beneficiari inclusi negli elenchi elaborati da INPS, che non sono riusciti a ritirare la carte o a effettuare un primo pagamento entro il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2023 per ragioni a loro non imputabili.

2. La carta di cui al comma 1 è comprensiva:

a) dell'importo di euro 382,50 stabilito dall'art. 2 comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2023;

b) dell'importo di euro 77,20 stabilito dall'art. 4 del presente decreto.

3. La carta non è fruibile, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024.

Art. 6.

Termine finale di utilizzo delle somme e disposizioni sui residui

1. Le somme accreditate ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

2. Poste Italiane S.p.a., entro il 30 marzo 2024, trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero dell'economia e delle finanze, una rendicontazione finale delle risorse utilizzate ai sensi del presente decreto, distinte per tipologia di spesa autorizzata dall'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

3. Poste Italiane S.p.a., entro il 15 aprile 2024, effettua un monitoraggio delle risorse residue di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede ad informare il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. All'esito del monitoraggio di cui al comma 3, Poste Italiane S.p.a., entro il 15 maggio 2024, provvede a riaccreditare, sul conto corrente postale intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la misura di sostegno, le risorse di cui al comma 3, che sono riutilizzate, rispettivamente, per le finalità di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Proroga della convenzione con Poste Italiane S.p.a.

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla proroga della convenzione in essere con Poste Italiane S.p.A, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 8.

Modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa

1. I piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori della carta «Dedicata a te» – *social card.*

2. Con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pubblicata sul sito *web* istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono disciplinate condizioni e modalità operative di accreditamento per le imprese autorizzate alla vendita di carburanti che, a seguito della pubblicazione del presente decreto, intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa di cui al comma 1.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Agli oneri di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, si provvede a valere sulle risorse residue, e nel limite delle stesse, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2023, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8. Tali risorse sono interamente destinate alle finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto. Ai sensi del primo periodo è conseguentemente abrogato l'art. 8, comma 2, del menzionato decreto e non si dà luogo alla restituzione di somme già accreditate.

2. Agli oneri di cui agli articoli 4 e 5, comma 2, lettera *b)*, si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 29 novembre 2023

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1602

23A07082

DECRETO 15 dicembre 2023.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Anno 2024.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico - ora delle imprese e del made in Italy - disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro delle imprese e del made in Italy, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, determina, con proprio decreto, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto l'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato art. 303 del codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2022, trasmesso dall'amministratore delegato della CONSAP con nota n. 0311562 dell'11 ottobre 2023, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che riporta il patrimonio netto del Fondo, per la prima volta dal 2007, in positivo, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per l'esercizio 2023, pari al 10%;

Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati di bilancio e tenuto conto che l'esercizio chiude con un avanzo che azzera il *deficit* ed ha consentito al patrimonio del Fondo di tornare in positivo per la prima volta dal 2007, confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 139 del 23 novembre 2023 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2024, determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2024, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A07080

DECRETO 15 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcoop cooperativa edilizia in liquidazione», in Tavazzano con Villavesco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Edilcoop cooperativa edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 624.647,00, si riscontra una massa debitoria di euro 788.607,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 164.423,00;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre

professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edilcoop cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Tavazzano con Villavesco (LO) - (codice fiscale 06185750152), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Edvige Bordoli, nata a Milano il 30 marzo 1960 (codice fiscale BRDLDV-60C70F205K), domiciliata in Bergamo alla via Divisione Tridentina n. 2C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A07083

DECRETO 15 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nepente società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Anguillara Sabazia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Nepente società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista, altresì, la nota del 28 febbraio 2023, con la quale l'Associazione ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento succitato;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata all'8 dicembre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 6.363,00, si riscontra una massa debitoria di euro 23.616,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 22.253,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'emissione di diverse cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle entrate di Roma, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 27 giugno 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che dalla documentazione acquisita agli atti appare ad oggi immutata la situazione patrimoniale dell'ente;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato se-

lezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nepente società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Anguillara Sabazia (RM) - (codice fiscale 05343221007), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Benvenuti, nata a Palermo il 30 aprile 1962 (codice fiscale BNVMRN62D70G273J) e domiciliata in Roma alla Salita De Crescenzi n. 30.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A07084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 dicembre 2023.

Esclusione del Siero antilinfocitario di cavallo (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n. 161232).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022";

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili

a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1 dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina dell'AIFA del 14 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, riguardante l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), per l'indicazione: «terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline)», con il limite temporale di dodici mesi;

Vista la determina dell'AIFA del 20 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012, concernente la proroga di ventiquattro mesi dell'inserimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 26 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2014, concernente la proroga di diciotto mesi dell'inserimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 16 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2016, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 4 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 31 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2018, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 16 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2019, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale ATGAM nel succitato elenco;

Vista la determina n. 126269 del 12 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 novembre 2020, concernente la proroga dell'inserimento del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) nel succitato elenco fino all'autorizzazione del medicinale in Italia;

Vista la determina n. 573 del 6 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2023, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Equingam, a base di immunoglobuline equine anti-linfociti T umani, per la seguente indicazione terapeutica: uso negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a due anni per il trattamento dell'anemia aplastica acquisita da moderata a grave ad eziologia immunologica nota o sospetta, come parte della terapia immunosoppressiva *standard* in pazienti che non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o per i quali non è disponibile un donatore di HSC idoneo;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 6, 7 e 8 settembre 2023 - stralcio verbale n. 93;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA dell'8 novembre 2023 n. 36;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione: per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline).

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A07071

DETERMINA 19 dicembre 2023.

Esclusione del medicinale «Pembrolizumab» dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti, in linee di trattamento successive alla prima. (Determina n. 161239).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022»;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA n. 149893 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021, di inserimento del medicinale «Pembrolizumab» (Keytruda) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti, in linee di trattamento successive alla prima;

Vista la determina n. 476 del 10 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2023, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Keytruda», con la quale con la quale è stata ammessa alla rimborsabilità l'indicazione «in monoterapia è indicato nel trattamento dei seguenti tumori MSI-H (alta instabilità dei microsatelliti) o dMMR (*deficit* del *mismatch repair*) negli adulti con: carcinoma del colon-retto non resecabile o metastatico dopo precedente terapia di associazione a base di fluoropirimidina [...]»;

Rilevato che la suddetta estensione di indicazione terapeutica, autorizzata per il medicinale «Keytruda», è sovrapponibile con l'indicazione del medicinale «Pembrolizumab» (Keytruda) inserito negli elenchi di cui alla legge n. 648/1996;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 8, 9 e 10 novembre 2023 - stralcio verbale n. 97;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Pembrolizumab» (Keytruda) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale PEMBROLIZUMAB (Keytruda) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione:

per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti, in linee di trattamento successive alla prima.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A07072

DETERMINA 19 dicembre 2023.

Esclusione del medicinale «Ibrutinib» dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento dei linfomi non Hodgkin B della zona marginale recidivati/refrattari dopo almeno una linea di chemio-immunoterapia con anti-CD20. (Determina n. 161248).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022»;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA n. 129059 del 18 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 291 del 23 novembre 2020, di inserimento del medicinale «Ibrutinib» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei linfomi non Hodgkin B della zona marginale recidivati/refrattari dopo almeno una linea di chemio-immunoterapia con anti-CD20;

Vista la determina n. 640 del 17 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2023, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Brukinsa», con la quale con la quale è stata ammessa alla rimborsabilità l'indicazione: in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma della zona marginale (MZL) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia a base di anticorpi anti-CD20;

Rilevato che la suddetta estensione di indicazione terapeutica, autorizzata per il medicinale «Brukinsa», è sovrapponibile con l'indicazione del medicinale «Ibrutinib» inserito negli elenchi di cui alla legge n. 648/1996;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione dell'8, 9 e 10 novembre 2023 - stralcio verbale n. 97;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Ibrutinib» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale IBRUTINIB è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione: per il trattamento dei linfomi non Hodgkin B della zona marginale recidivati/refrattari dopo almeno una linea di chemio-immunoterapia con anti-CD20.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A07073

DETERMINA 19 dicembre 2023.

Rettifica della determina n. 27286 del 1° marzo 2023 relativa all'inserimento dei medicinali «Dabrafenib» e «Trametinib» nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide. (Determina n. 161253).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia pubblicato sul sito istituzionale della stessa (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA n. 27286 del 1° marzo 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2023, relativa all'inserimento dei medicinali dabrafenib e trametinib nell'elenco istituito, ai sensi della legge 23 dicembre

1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide;

Considerato che nell'allegato 1 alla suddetta determina, alla voce «piano terapeutico», per mero errore materiale, è stato indicato nello schema posologico relativo al medicinale dabrafenib il dosaggio di «75 mg, due volte al giorno», anziché, com'è corretto, di «150 mg, due volte al giorno»;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'allegato tecnico del provvedimento summenzionato;

Determina:

Art. 1.

Si rettifica l'allegato 1 alla determina AIFA n. 27286 del 1° marzo 2023, limitatamente al piano terapeutico, sostituendo al dosaggio di «Dabrafenib: 75 mg, due volte al giorno», il seguente dosaggio di «Dabrafenib: 150 mg, due volte al giorno».

Art. 2.

1. Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni della citata determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

3. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

Il dirigente: PETRAGLIA

23A07074

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 18 ottobre 2023.

Rapporto sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP) - primo semestre anno 2023 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 32/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, di seguito MIP, e pone a carico del Comitato stesso l'onere di relazionare periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del MIP;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e successive modificazioni, il quale dispone:

ai commi 1 e 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del citato monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto, di seguito CUP, con modalità e procedure attuative definite e regolamentate con delibera di questo Comitato, che ha adottato in proposito le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, che tra l'altro, al punto 1.1.7 istituisce la Struttura di supporto CUP, e 29 settembre 2004, n. 24;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, e in particolare:

l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, e il CUP, se obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11, della citata legge n. 3 del 2003;

l'art. 6, che prevede sanzioni, tra l'altro, per la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni, che prevede che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

Visto l'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'art. 11 della citata legge n. 3 del 2003 introducendo i seguenti commi:

comma 2-*bis* il quale prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, con la quale questo Comitato ha stabilito, tra l'altro, che la citata Struttura di supporto CUP agisca con funzioni di supporto tecnico e, oltre a gestire il Sistema CUP, operante presso questo Comitato e contenente l'anagrafe dei progetti d'investimento, attivi, tra l'altro, la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, garantisca l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti e assuma le funzioni di «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso Sistema MIP;

Vista la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, con la quale questo Comitato ha dato mandato al DIPE, di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il Sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 124, con la quale questo Comitato ha disposto che il DIPE procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi, della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, e per ridurre le possibilità di errori;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15 che, aggiorna le modalità di esercizio del Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere, di seguito MGO, come indicato nel documento allegato «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, Schema di linee-guida», licenziato dall'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 17 novembre 2014,

istituisce, presso e con la direzione del DIPE, un apposito gruppo di lavoro, di seguito Gruppo MGO, per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'attuazione della delibera medesima;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 60, con la quale viene confermata la Struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione e gestione dei Sistemi MIP e MGO, rafforzandola e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle citate banche dati;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale viene riformato il CUP rafforzandone il ruolo e conferendogli valore amministrativo quale elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco del progetto che l'amministrazione decide di realizzare;

Visti i protocolli d'intesa, sottoscritti dal DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 151 del 2006 e pubblicati sul sito internet del DIPE;

Preso atto che il rapporto traccia un quadro esaustivo delle attività svolte nel primo semestre 2023, per lo svi-

luppo del MIP, del CUP e del Sistema MGO, e ne descrive i risultati in relazione alle principali aree d'interesse;

Preso atto in particolare che:

1. per quanto concerne il Sistema MIP:

il rapporto evidenzia l'evoluzione dei dati di monitoraggio dei programmi di spesa con riguardo al numero dei progetti, al costo complessivo e ai finanziamenti;

anche nel primo semestre 2023, il DIPE è stato impegnato in attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili elementi di supporto per l'analisi dei fenomeni di interesse dell'Autorità politica e, in generale, per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici. Uno sforzo particolare è stato destinato all'analisi dell'andamento degli interventi infrastrutturali commissariati.

2. per quanto concerne il CUP:

i CUP generati nel primo semestre del 2023 sono stati circa 380 mila, per un costo totale programmato di circa 127 miliardi e un finanziamento pubblico programmato pari a quasi 103 miliardi di euro.

il DIPE ha intrapreso un'importante e impegnativa attività finalizzata al potenziamento del portale OPENCUP per estendere la platea dei progetti monitorabili, anche rispetto alla loro realizzazione, tramite la chiave di accesso del CUP;

il DIPE ha fornito il necessario supporto tecnico alle amministrazioni e promosso e consolidato interventi di semplificazione con positivi impatti in termini di riduzione dei tempi occorrenti alle amministrazioni per la generazione dei CUP.

3. per quanto concerne il Sistema MGO:

il rapporto evidenzia che gli interventi sottoposti al monitoraggio al 30 giugno del 2023 sono 124; le Stazioni appaltanti che hanno completato l'anagrafica sono 112 su 124, i Protocolli operativi caricati sono 124;

al 30 giugno 2023, nell'anagrafica delle imprese sono inseriti 18.840 soggetti economici, 58.631 contratti e 22.753 IBAN;

nel corso del primo semestre 2023 è stato avviato un processo di «ristrutturazione» generale del Portale MGO, per semplificare le procedure e permettere, attraverso nuove funzionalità, una maggiore certezza/integrità dei dati.

Considerato che il Sistema MIP/CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori richiamati in premessa, assume una rilevanza crescente ai fini sia delle conoscenze necessarie per una programmazione efficiente sia del contrasto alla criminalità e, più in generale, della lotta alla corruzione;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Vista la nota DIPE 21 settembre 2023, n. 8224 con la quale il Segretario del CIPESS, Sen. Alessandro Morelli, propone l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Comitato il «Rapporto sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP)», primo semestre anno 2023 (art. 1, comma 6, legge n. 144/1999);

Vista la nota DIPE 26 settembre 2023, n. 8377 contenente il citato rapporto;

Vista la nota DIPE 16 ottobre 2023, n. 8966 con la quale il Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei ministri, On. Cons. Alfredo Mantovano, ha convocato il Comitato con all'ordine del giorno, fra gli altri, il punto n. 6 «Rapporto sul sistema monitoraggio investimenti pubblici e codice unico di progetto - primo semestre anno 2023 (art. 1, comma 6, legge n. 144/1999)»;

Vista la nota DIPE 18 ottobre 2023, n. 9034, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno del CIPESS, approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come modificato con delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il rapporto periodico di aggiornamento al primo semestre 2023 sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto MIP/CUP, comprensivo del resoconto sullo sviluppo del progetto di Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere MGO, allegato alla presente delibera e facente parte integrante della medesima.

2. Il rapporto di cui al punto 1 è trasmesso al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, e viene pubblicata sul sito internet http://www.programmazioneeconomica.gov.it

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1635

ALLEGATO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto

(Articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n.144)



Primo semestre 2023

Indice

1 Premessa

Questo rapporto è finalizzato a descrive il funzionamento e l'evoluzione della banca-dati Codice Unico di Progetto (CUP) e del sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il periodo di riferimento è il primo semestre 2023.

Per quanto concerne la normativa alla base delle attività svolte, si potrà fare riferimento all'introduzione della "*Relazione sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (legge n. 144/1999) - Aggiornamento al 2022*" di cui alla Delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 62.

Il presente rapporto prende avvio con approfondimenti sulla banca-dati CUP, base informativa indispensabile per l'espletamento delle attività di monitoraggio, e sulle attività di assistenza tecnica e di supporto fornite alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP. Gli approfondimenti includono, in continuità con l'impostazione metodologica dell'*Informativa* sullo *"Stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e stima degli impatti delle iniziative di semplificazione*" (redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*quinquies*, legge 16 gennaio 2003, n. 3) del 20 luglio 2023 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, Segretario del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), Sen. Alessandro Morelli, un *focus* sulle attività di semplificazione e sui relativi impatti, onde fornire una stima dei miglioramenti apportati alla complessiva struttura del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il *focus* contiene una stima del "valore pubblico"[1] incrementale (a quello originato dalla realizzazione dei compiti istituzionali) ottenuto grazie al miglioramento delle attività di rilascio del CUP, facendo ricorso alla metodologia *standard cost model* (SCM)[2], e risponde all'esigenza di fornire *accountability* sulle attività svolte dal

[1] «*Con l'espressione "Valore pubblico" si fa riferimento all'incremento del benessere reale dei cittadini, degli utenti e degli altri stakeholder, generato dall'azione pubblica attraverso l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili.*
La Pubblica Amministrazione (PA) ha come missione istituzionale la creazione di Valore pubblico e la protezione del Valore pubblico generato.
Un ente crea Valore pubblico quando incide in modo complessivamente migliorativo sul livello di benessere della collettività. A tal fine, ciascuna Amministrazione pubblica è chiamata a pianificare strategie misurabili in termini di impatti, a curare lo stato di salute delle risorse e a migliorare le proprie performance in maniera funzionale alla produzione degli impatti attesi, programmando obiettivi specifici e/o obiettivi trasversali (diretti alla semplificazione e/o digitalizzazione dei processi e alla promozione di piena accessibilità, pari opportunità ed equilibrio di genere) funzionali all'attuazione delle predette strategie». *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2023-2025*, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023 (cfr. https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/PIAO/2023/PIAO%202023-2025.pdf)

[2] Questa metodologia è finalizzata a misurare l'impatto di interventi miranti alla riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti della "regolazione" con l'effetto di liberare risorse per concorrere a benefici collettivi

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE).

Viene quindi proposto, in analogia con i precedenti rapporti, un approfondimento sul Monitoraggio Grandi Opere (MGO).

Dopo una disamina del Sistema MIP e uno specifico *focus* sulle opere infrastrutturali commissariate, è riportato, infine, un progetto finalizzato all'affinamento del MIP, tramite l'evoluzione del portale *OPENCUP* per estendere la platea dei progetti di investimento monitorabili, anche rispetto alla loro realizzazione, tramite la chiave di accesso del CUP.

2. La banca-dati CUP e le attività di assistenza tecnica e di supporto alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP

2.1 Banca-dati CUP

Il DiPE gestisce la banca-dati CUP e fornisce assistenza alle Amministrazioni per la realizzazione delle finalità sottese all'introduzione di questo codice identificativo di alcune categorie di spesa pubblica, che permette l'interoperabilità delle banche dati di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il CUP deve essere richiesto obbligatoriamente, per progetti relativi a "spesa per lo sviluppo", qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti con l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), hanno rafforzato la natura del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'Amministrazione decide/programma di realizzare. Gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle pubbliche amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP.

2.1.1 Sintesi delle attività effettuate nel primo semestre 2023

I CUP generati nel primo semestre del 2023 sono stati circa 380mila, per un costo totale di circa 127 miliardi e un finanziamento pubblico programmato pari a quasi 103 miliardi di euro.

Si precisa che i valori riguardanti il costo e il finanziamento inseriti dagli utenti in fase di generazione CUP si riferiscono a dati di programmazione.

Inoltre, la richiesta dei CUP, nonché i dati comunicati in fase di generazione del codice e l'aggiornamento dello "stato" dei CUP (ad es. il passaggio da stato "attivo" a stato "chiuso"), sono di esclusiva responsabilità delle Amministrazioni pubbliche/Enti/soggetti appositamente contemplati (nel seguito, più brevemente, "Amministrazioni") dalla normativa di riferimento[3] che intendono avviare un "progetto di investimento pubblico"[4].

---

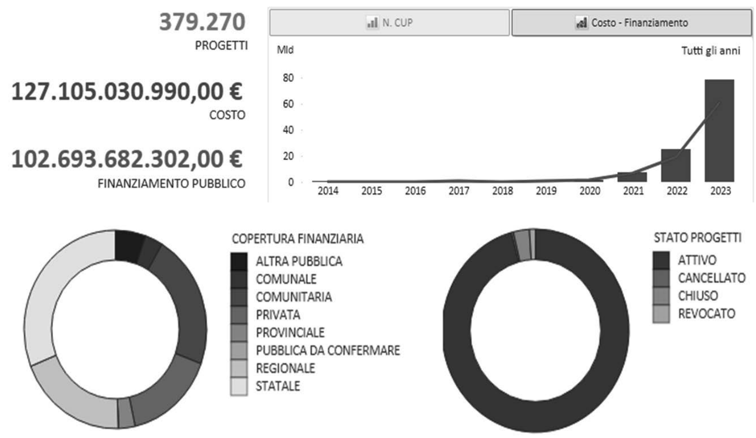
[3] Cfr: Delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143; Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24; Delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151;Delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 34; Delibera CIPE 13 maggio 2010, n.54; Delibera CIPE 5 maggio 2011, n.45; Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.

[4] *<<Pertanto saranno registrati al Sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994,*

Alla generazione di un CUP non sempre segue, tuttavia, l'avvio dell'iniziativa, in quanto il progetto di investimento potrebbe non essere stato successivamente finanziato/autorizzato; in questo caso l'Amministrazione che ha generato il CUP è la sola responsabile/abilitata alla revoca dello stesso, così come alla chiusura del CUP alla conclusione del progetto di investimento.

Va inoltre precisato che il CUP rappresenta la fotografia del progetto che l'Amministrazione indica nella fase di programmazione. Normalmente quindi non è modificabile, tranne in specifiche circostanze previste dalle disposizioni in materia.

Sistema CUP: cruscotto infografica progetti attivati nel 1° sem. 2023



---

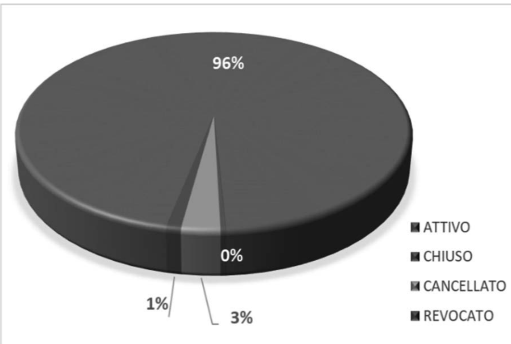
n.109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.
Saranno comunque registrate al Sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.
A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.
Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n.109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.
A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.>> (Cfr. allegato alla Delibera CIPE 27 Dicembre 2002, n 143)
<<*Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:*
1) presenza di un decisore pubblico,
2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,
3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,
4) da raggiungere entro un tempo specificato.>> (Cfr. Linee guida allegate alla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63).

Fonte: sistema CUP (DiPE)

E' previsto che i CUP identifichino i progetti di investimento pubblico secondo le fasi e le vicende che li hanno caratterizzati, identificati con il cd. "stato del CUP". Questi sono i principali possibili "stati" del CUP:

- *attivo*. E' il CUP di un progetto di investimento in fase di programmazione/attuazione. È lo stato associato al CUP una volta generato;
- *chiuso*. Un CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti, è completato l'iter procedurale e, infine, non vi sono pendenze legali in corso;
- *revocato*. Un CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non realizzare più il progetto (ad es., se decide di far confluire le risorse assegnate a un progetto per la realizzazione di uno o più differenti interventi, per modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa originaria, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, la natura del progetto, le finalità, il perimetro delle attività previste);
- *cancellato*. Un CUP viene cancellato quando è stato richiesto per errore (ad es., se si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso progetto di investimento).

Di seguito si raffigura, con riferimento ai CUP del primo semestre 2023, il relativo stato al 30.06.2023:



STATO PROGETTI	Numero CUP
ATTIVO	363.450
CHIUSO	1.398
CANCELLATO	10.498
REVOCATO	3.924
TOTALE	**379.270**

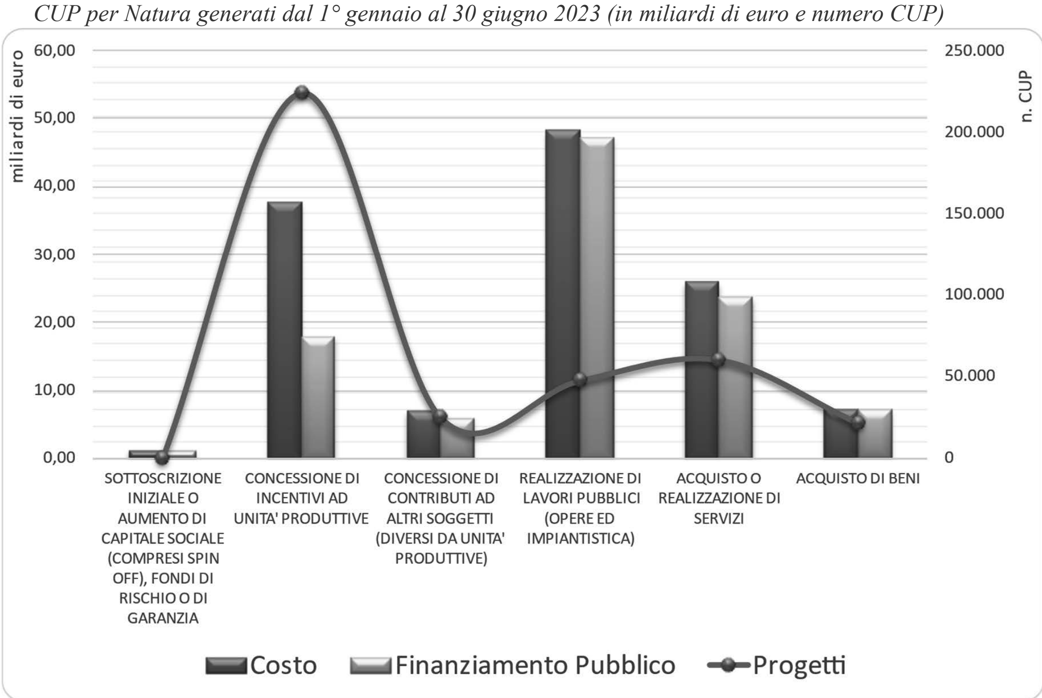
Fonte: sistema CUP (DiPE)

Relativamente alla "natura" dei CUP, la tabella e il grafico che seguono rappresentano la distribuzione degli interventi per "natura" generati nel primo semestre.

Natura	Progetti	Costo	Finanziamento Pubblico
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA	94	€1.178.686.998,00	€1.170.379.494,00
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE	224.076	€37.629.302.959,00	€17.858.895.824,00
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)	25.212	€6.920.492.058,00	€5.868.980.175,00
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	47.563	€48.273.716.504,00	€47.057.139.792,00
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	60.424	€25.915.878.980,00	€23.633.873.222,00
ACQUISTO DI BENI	21.901	€7.186.953.491,00	€7.104.413.795,00
TOTALE	**379.270**	**€127.105.030.990,00**	**€102.693.682.302,00**

Fonte: sistema CUP (DiPE)

CUP per Natura generati dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (in miliardi di euro e numero CUP)



Fonte: sistema CUP (DiPE)

In merito alla "*concessione di incentivi ad unità produttive*" sono stati generati oltre 224mila CUP (59,1%) per un costo pari al 29,6% del totale complessivo. Il valore maggiore di finanziamento pubblico programmato riguarda la spesa per lavori pubblici (38%).

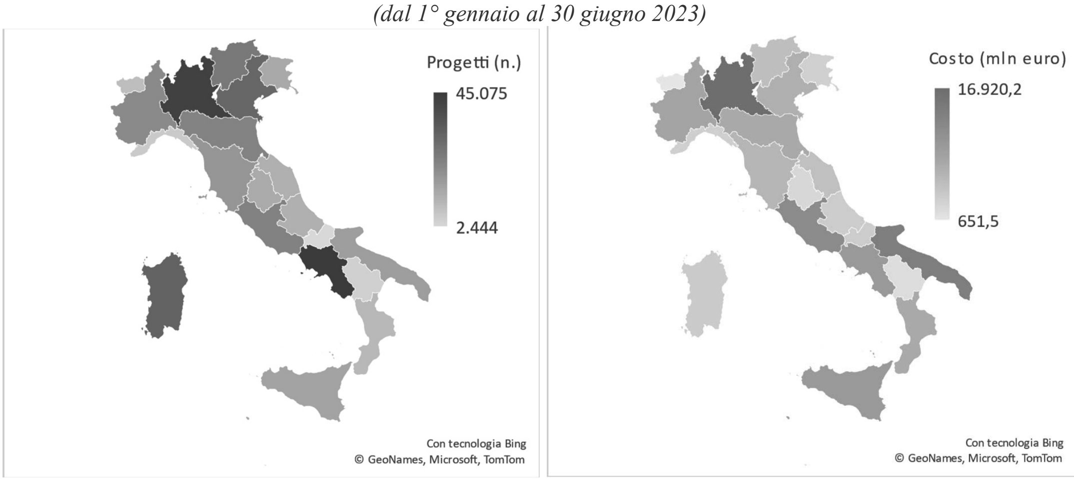
A livello territoriale, prendendo in analisi i CUP registrati nella banca-dati dal 1° gennaio al 30 giugno c.a. con stato "attivo" e "chiuso", senza distinzione per natura, si evidenzia che la Lombardia e la Campania sono le Regioni dove sono localizzati

il maggior numero di CUP/progetti registrati; la Lombardia è il territorio con il costo progetto programmato maggiore, pari a oltre 12,8% del valore complessivo.

Di seguito vengono rappresentati i CUP generati su base regionale (primo semestre 2023):

N. Progetti *Costo dei progetti*

(dal 1° gennaio al 30 giugno 2023)

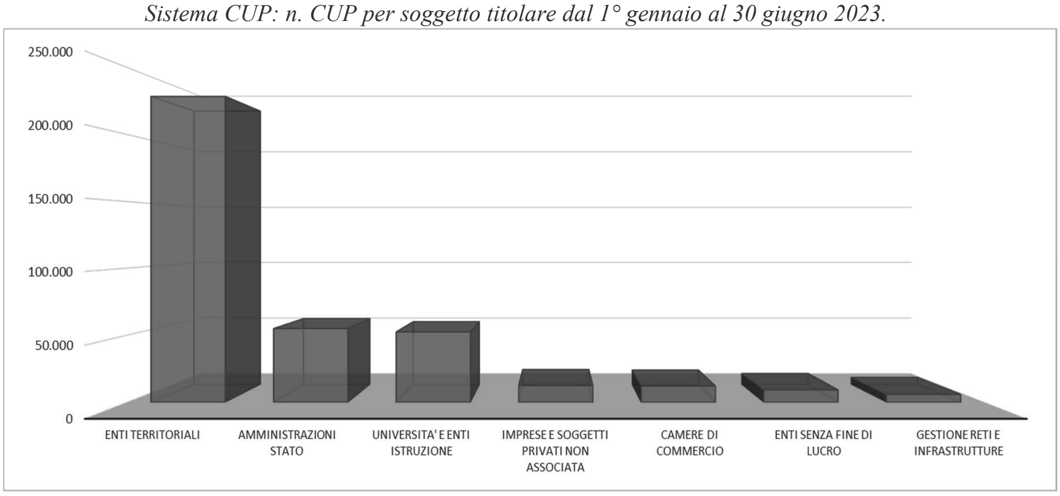


Fonte: sistema CUP (DiPE)

Gli *enti territoriali* sono i soggetti che hanno generato il maggior numero di CUP (228.395, pari a più del 60% del totale) e costo di progetto (40,6 miliardi di euro).

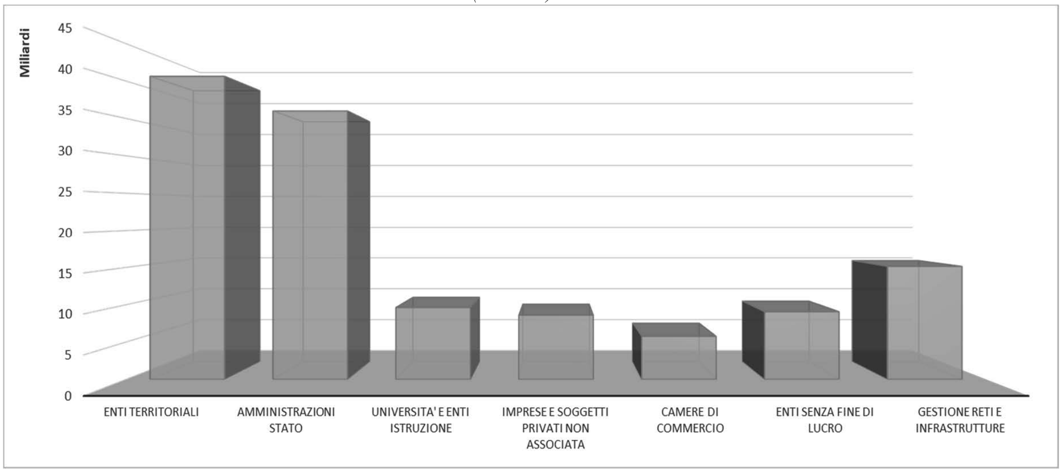
Le figure seguenti mostrano il numero dei CUP e il costo progetto programmato distinti, appunto, per soggetto titolare dell'intervento.

Sistema CUP: n. CUP per soggetto titolare dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.



Fonte: sistema CUP (DiPE)

Sistema CUP: costo progetto programmato per soggetto titolare dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (in euro).



Fonte: sistema CUP (DiPE)

2.2 Assistenza tecnica e di supporto alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP

Questa attività del DiPE è svolta sulla base dell'articolo 11, comma 2-*ter,* legge 16 gennaio 2003, n. 3, a tenore del quale «[...] *A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati*». La disciplina attuativa è delineata dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63[5].

L'incremento dei programmi di spesa e di attività dovuti, ad esempio, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha comportato un supplemento, in termini

[5] Cfr., fra gli altri, l'articolo 2, comma 2 <<*2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato.*>>

di impegno, del personale del DiPE e dell'assistenza tecnica INVITALIA di cui si avvale il DiPE.

Nell'ambito dell'attività di tracciamento e archiviazione della corrispondenza, a partire dal mese di gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, sono state lavorate 159 richieste di assistenza di livello complesso, pervenute da differenti canali: *pec* del DiPE, la casella di posta elettronica indicata nella Delibera CIPE n. 63/2020, portale *OPENCUP* e *Help Desk*, come supporto di secondo livello, tutte presidiate dai funzionari del DiPE e dall'assistenza tecnica INVITALIA. I tempi medi di risposta sono di 4,6 giorni (festivi inclusi) con un tasso di *performance* del 98,74% di risposte evase.

Il supporto si è concretato, nello specifico:

- nell'individuazione della corretta identificazione del progetto d'investimento pubblico e dei dati che costituiscono il corredo informativo dei CUP;
- nella predisposizione di *template* dedicati (procedure guidate e semplificate di generazione del CUP). A partire da giugno 2015, cioè da quando è attiva la funzionalità *template*, sono stati generati 114 *template,* di cui 12 nel per 1° semestre 2023;
- nel recupero di situazioni pregresse non gestite correttamente dalle Amministrazioni richiedenti i CUP;
- nella verifica del perimetro di applicazione del CUP;
- nella verifica degli atti di finanziamento nei quali è obbligatorio, a pena di nullità, inserire l'elenco dei CUP;
- nell'interpretazioni delle norme che regolano il CUP. Ad esempio, relativamente all'applicazione della normativa CUP a fattispecie previste dal Codice dei contratti pubblici (cfr. decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) o alle Società partecipate da pubbliche amministrazioni che gestiscono fondi e finanziamenti pubblici o, ancora, riguardo l'applicabilità ai soggetti attuatori del PNRR e/o alle progettualità da candidare al finanziamento a valere sulle risorse del Piano. Si è provveduto a fornire supporto alle Amministrazioni nella validazione di CUP emessi in anni precedenti alle fasi propedeutiche agli atti di ammissione al finanziamento, affinché i soggetti attuatori integrassero le informazioni aggiungendo la tematica PNRR di riferimento e la fonte comunitaria dei finanziamenti;
- in modifiche, in corso d'opera, degli interventi;
- nella verifica dei CUP. Trattasi di un controllo formale sulla validità dei CUP (controllo di esistenza, correttezza dello stato del codice *etc.*) finalizzato a restituire le principali informazioni (es. titolarità, natura, descrizione, importo) dei progetti registrati nel sistema CUP, in modo da permettere alle Amministrazioni responsabili di riscontrarne la coerenza;
- in richieste di modifiche al corredo informativo dei CUP;
- in scissioni e fusioni di CUP.

Occorre infine fare cenno all'importante attività di rilascio dei CUP con procedura massiva[6].

Richiesta abilitazione massiva – primo semestre 2023					
Mesi	**Tot. richieste cumulate**	**evase cumulate (elaborate + scartate)**	**non evase cumulate**	**% evase**	**% non evase**
Gennaio	8	8	0	**100**	0
Febbraio	23	23	0	**100**	0
Marzo	30	30	0	**100**	0
Aprile	46	46	0	**100**	0
Maggio	68	68	0	**100**	0
Giugno	91	88	3	**96,7**	3,3

Fonte: sistema CUP (DiPE)

2.3 Semplificazioni e impatti

Nel rimandare, per maggiori dettagli, all'*Informativa* sullo *"Stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e stima degli impatti delle iniziative di semplificazione*" (https://www.programmazioneeconomica.gov.it/presentata-al-cipess-linformativa-sugli-investimenti-pubblici/), a cui si è fatto cenno in premessa, il DiPE, come esposto nel prefato documento, ha introdotto procedure semplificate (per approfondimenti, cfr. l'*Informativa* pagg. 5-7) per il rilascio dei CUP (rispetto a quella ordinaria, cd. *on-line* standard) e nello specifico:

- il *template,*
- la generazione massiva *batch* ("normale" e "semplificata"),
- e la generazione via *web service*,

che consentono una sensibile riduzione dei tempi occorrenti alle Amministrazioni per il rilascio dei CUP e, nello specifico:

	Tempo medio di generazione di un CUP (stima)
On-line standard	10 minuti
Template	4 minuti
Batch	7 secondi
Web Service	5 secondi

[6] Si fa presente che le operazioni di generazione CUP realizzate con procedure di registrazione dei progetti di investimento pubblico in modo massivo, anche tramite i *web service*, determinano la necessità di effettuare operazioni di *data quality*; queste vengono ciclicamente eseguite al fine di bonificare la banca-dati CUP nei casi di errori e/o sovrapposizione di dati.

Atteso che nel primo semestre 2023 sono stati generati quasi 380mila CUP nelle previste modalità e, nello specifico:

CUP generati nel 1° semestre 2023	
Modalità di generazione	**Numero**
On-line standard	123.710
Template	44.849
Batch	112.199
Web service	98.512
Totale	379.270

è possibile stimare la riduzione degli *oneri per le pubbliche amministrazioni* dovuti alle attività di applicazione, gestione e monitoraggio delle norme sul CUP. La riduzione degli oneri è dovuta alla contrazione dei tempi di richiesta dei CUP e alla riduzione di possibili errori in sede di rilascio.

Primi 6 mesi del 2023[7]						
	Risparmio rispetto alla modalità *standard on line*	**N. CUP generati nei primi 6 mesi del 2023**	**Risparmio riferito al primo semestre del 2023 (stima)**			
	A	B	C	D	E	F
Template	6 minuti	44.849	269.094 minuti	4.485 ore/uomo	561 giorni/uomo	2,5 anni/uomo
Batch	9 minuti e 53 secondi	112.199	1.108.900 minuti	18.482 ore/uomo	2.310 giorni/uomo	10,5 anni/uomo
Web Service	9 minuti e 55 secondi	98.512	976.911 minuti	16.282 ore/uomo	2035 giorni/uomo	9,3 anni/uomo
Totale tempo risparmiato nei primi 6 mesi del 2023 grazie alla generazione dei CUP tramite le modalità *template, batch* (normale e semplificato) e *web service*						**22,3 anni/uomo**

[7] Metodologia:
A) risparmio rispetto alla modalità *on line standard* (per il rilascio di un CUP in modalità *on line standard* in media occorrono 10 minuti);
B) totale CUP generati fino al 9 maggio 2023;
C) totale dei minuti risparmiati $C = A * B$;
D) totale delle ore risparmiate $D = \frac{C}{60}$;
E) supponendo una giornata lavorativa "*standard*" pari a 8 ore e immaginando che la stessa sia priva di soste, le giornate lavorative "risparmiate" per la richiesta di CUP $E = \frac{D}{8}$;
F) immaginando un anno pari a 220 giornate lavorative (365gg, meno sabati, domeniche, festivi e congedo ordinario), il totale di anni uomo risparmiati è così calcolato $F = \frac{D}{220}$.

La riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo), dovuta alle semplificazioni introdotte dal DiPE, ha consentito di rendere disponibili, nel solo primo semestre del 2023, oltre 22 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo "valore pubblico" a beneficio della collettività.

3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO)

3.1 Note introduttive

Il DiPE ha il compito della gestione e manutenzione del sistema MGO - Monitoraggio Grandi Opere[8]. Si tratta di una banca-dati che permette il controllo dei flussi finanziari connessi alle Grandi Opere da parte del Ministero dell'interno – Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), della Direzione investigativa antimafia e, per quanto di competenza, dei gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari.

Questo monitoraggio è più stringente della "tracciabilità" prevista per le opere pubbliche dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii, e mira a evitare infiltrazioni mafiose o, comunque, della criminalità organizzata nella realizzazione delle Grandi Opere, consentendo di conoscere, in via automatica e da remoto, tutti i movimenti finanziari che intercorrono fra le imprese della filiera impegnate nella realizzazione dell'intervento tramite principalmente l'utilizzo del CUP, di conti correnti bancari/postali dedicati[9], di istruzioni operative, di apposti protocolli *etc*.

Il sistema MGO è configurato come sito *web* ad accesso riservato ai soggetti autorizzati.

Il monitoraggio è basato sull'analisi dei flussi finanziari delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, grazie all'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali dedicati che ciascun operatore deve accendere e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, in entrata e in uscita, connessi alla realizzazione dell'opera stessa e di informazioni sui movimenti che li hanno interessati, che devono avvenire tramite bonifici SEPA (che sono obbligatori per tutti i pagamenti, tranne limitatissime eccezioni).

Il perimetro di interesse MGO si è notevolmente ampliato ricomprendendo diverse opere rientranti nel PNRR e ulteriori interventi, sicché è una piattaforma in continua espansione.

Al 30 giugno 2023 nella banca-dati MGO sono inserite, monitorate a mezzo protocollo di legalità e conseguenti adempimenti, 124 opere. Di queste, 115 sono *attive*, 7 sono state *chiuse*, in quanto i lavori sono terminati sulla base delle segnalazioni del soggetto titolare del CUP, e, infine, 2 CUP hanno lo stato "*cancellato*", a seguito della loro fusione nell'unico CUP F11B06000270007, anch'esso in banca-dati MGO con il relativo protocollo operativo. Dal perimetro

---

[8] Cfr.: articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; articolo 39, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15; Delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45; Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62.

[9] Il conto corrente dedicato è un conto corrente bancario o postale dedicato a una sola opera (CUP) che canalizza, tramite bonifico, tutti i movimenti in entrata e in uscita e per il quale viene rilasciata lettera di manleva agli istituti bancari/Poste spa dove viene acceso. E' possibile accendere da parte di un'impresa della filiera e per una sola opera (CUP) più conti correnti dedicati, ai quali si applicano le regole di esclusività nell'utilizzo e quelle relative alle modalità di bonifico dei pagamenti.

MGO sono state escluse le opere relative al progetto pilota “Parco archeologico di Pompei”.

Al 30 giugno 2023, le Stazioni appaltanti hanno completato l’anagrafica per 112 opere su 124; i Protocolli operativi caricati sono 124.

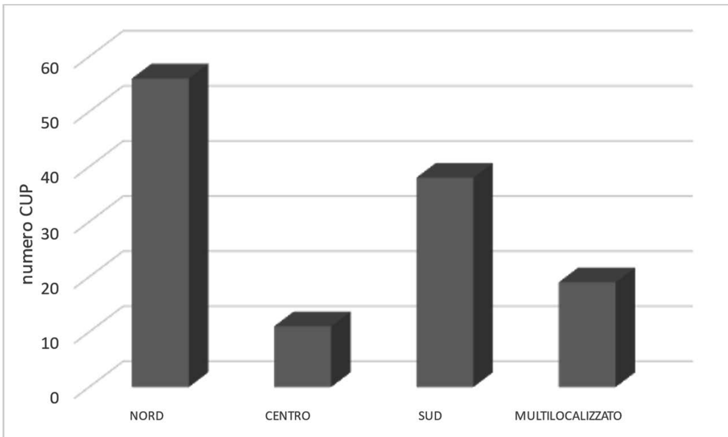
Sempre alla predetta data, il valore complessivo del costo del progetto, che rappresenta l’imputazione che la Stazione Appaltante, titolare dell’intervento, effettua in via programmatoria sul sistema all’atto di generazione del CUP, era pari a circa 92,1 miliardi di euro; alla stessa data, il valore dei finanziamenti pubblici, segnati dal soggetto titolare all’atto di registrazione dell’intervento sul sistema, era pari a circa 89,6 miliardi di euro.

MGO: cruscotto infografica al 30 giugno 2023



Fonte: sistema MGO (DiPE)

Le figure di seguito riportano la distribuzione sul territorio delle grandi opere monitorate attualizzata a metà del 2023, sia a livello di macroarea territoriale nazionale sia su scala regionale.



Regione	N° CUP
ABRUZZO	2
BASILICATA	3
CALABRIA	8
CAMPANIA	4
EMILIA-ROMAGNA	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	12
LAZIO	6
LIGURIA	5
LOMBARDIA	17
MARCHE	1
MOLISE	1
PIEMONTE	9
PUGLIA	3
SARDEGNA	4
SICILIA	13
TOSCANA	3
TRENTINO-ALTO ADIGE	2
UMBRIA	1
VENETO	10
MULTILOCALIZZATO	19



Fonte: sistema MGO (DiPE), 30 giugno 2023

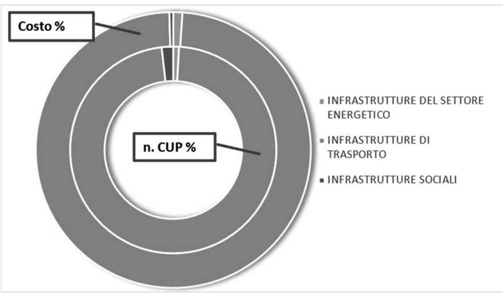
Le tabelle che seguono, e i grafici relativi, descrivono come le opere interessate siano in gran parte attinenti al settore delle infrastrutture di trasporto con valori che si attestano all'96,4% in termini numerici e al 98,4% relativamente al costo delle opere.

Con riferimento ai sottosettori, il 36,6% è relativo a interventi per opere stradali e il 35,7% a quelli per opere ferroviarie, interventi quest'ultimi (per la realizzazione di linee ferroviarie e stazioni e terminali ferroviari) che quotano il 67,4% del valore complessivo di costo progetto della banca-dati MGO.

Ripartizione Grandi Opere in MGO

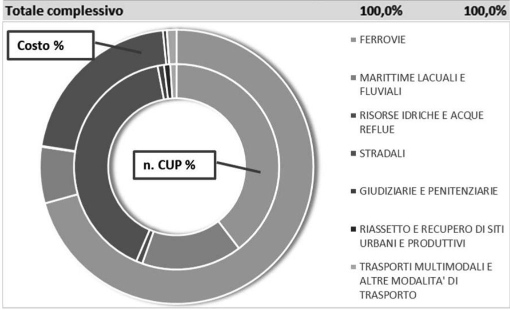
per Settore di intervento

Settore	n. CUP	Costo CUP
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	0,9%	0,1%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	0,9%	1,1%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	96,4%	98,4%
INFRASTRUTTURE SOCIALI	1,8%	0,5%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**



per Sottosettore

Sottosettore	n. CUP	Costo CUP
FERROVIE	35,7%	67,4%
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	14,3%	6,3%
RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	0,9%	0,1%
STRADALI	36,6%	20,0%
TRASPORTO URBANO	9,8%	4,7%
GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	0,9%	0,4%
RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTI	0,9%	0,0%
TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TR	0,9%	1,1%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**



Fonte: sistema MGO (DiPE), sistema CUP (DiPE), 30 giugno 2023

3.2 Principali attività svolte nel primo semestre 2023

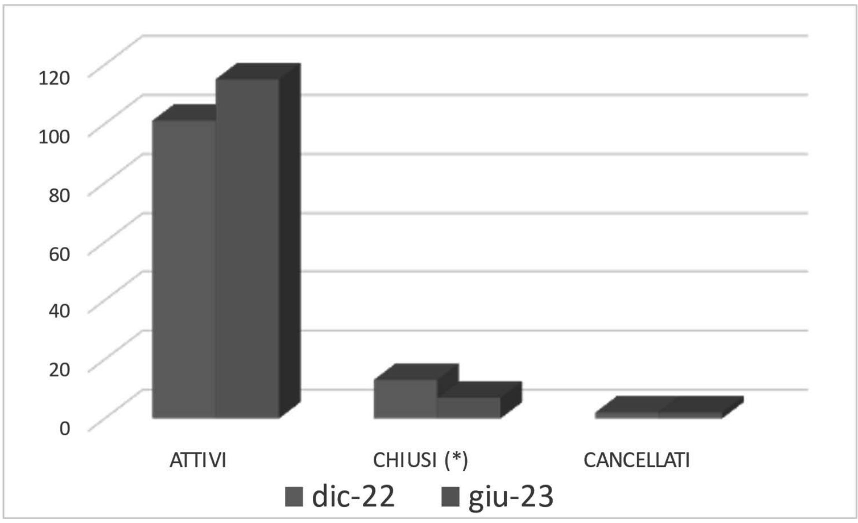
3.2.1 Una panoramica generale

Nel primo semestre 2023, considerato il ruolo sempre più importante che sta assumendo il MGO anche per l'ampliamento del perimetro di riferimento, è stata avviata un'intensa attività con la finalità di giungere ad una rappresentazione quanto più possibile puntuale dello stato attuativo.

Anzitutto, previe puntuali istruttorie, sono state trasmesse 27 lettere alle diverse Stazioni appaltanti con le quali si è chiesto, per tutti i CUP di loro interesse, un riscontro sul corretto caricamento delle informazioni. Si sono riscontrate (al 30.06.2023) 17 risposte; tramite riunioni da remoto, telefonate e note si è garantito il necessario supporto tecnico.

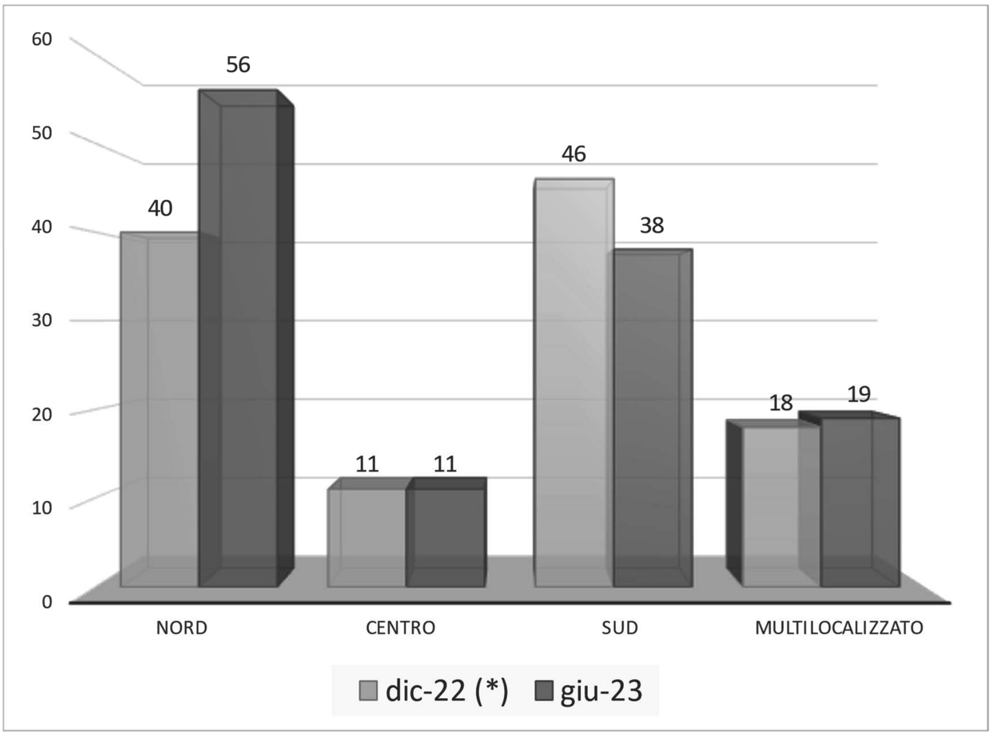
L'attività, che sarà replicata, ha permesso di migliorare i contatti con i responsabili dell'esecuzione delle opere.

Nei primi sei mesi del 2023 sono stati caricati nella banca-dati MGO i protocolli operativi di 22 nuovi progetti e le anagrafiche di 21 opere.



Fonte: sistema MGO (DiPE), al 30 giugno 2023
(*) il numero di CUP con stato "chiuso" risultano diminuiti per l'esclusione dal perimetro MGO delle opere Parco archeologico di Pompei (progetto pilota)

Si registra una maggiore attività di sottoscrizione di protocolli operativi da parte dei soggetti titolari ricadenti nella macroarea del Nord Italia (+14% rispetto al dato totale rilevato il 31 dicembre 2022), soprattutto a seguito delle iniziative dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porti di Trieste e Monfalcone) che ha firmato 9 nuovi protocolli negli ultimi 6 mesi.



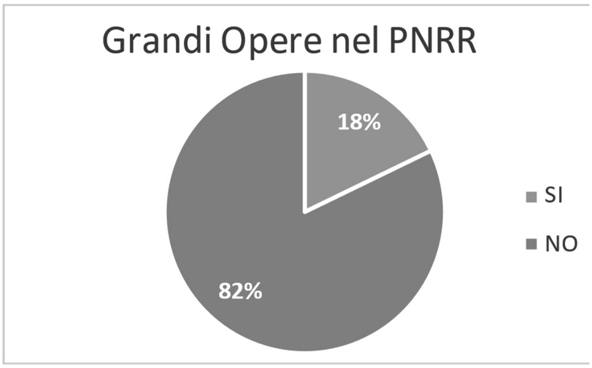
Fonte: sistema MGO (DiPE), al 30 giugno 2023
(*): il numero di CUP con stato "chiuso" risultano diminuiti per l'esclusione dal perimetro MGO delle opere Parco archeologico di Pompei (progetto pilota)

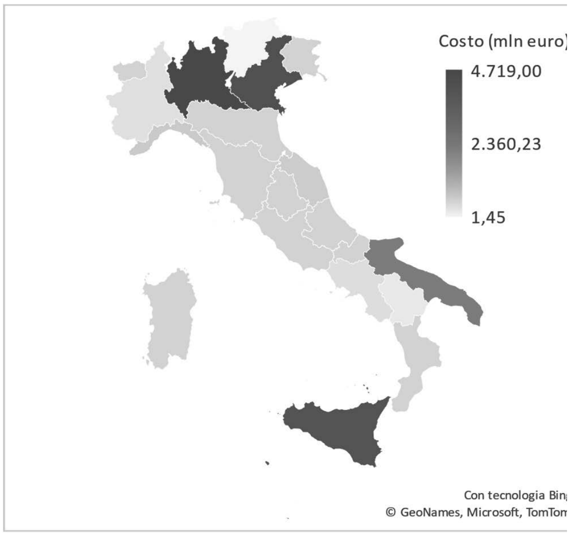
3.2.2 MGO e PNRR

Le seguenti figure mostrano le opere MGO che ricadono nel perimetro del PNRR.

Il dato è ricavato sulla base delle indicazioni della Stazione Appaltante nel corredo informativo del CUP circa la collocazione dell'intervento nell'ambito missione/componente PNRR e, successivamente, confermato dalle informazioni estratte dal sistema ReGiS.

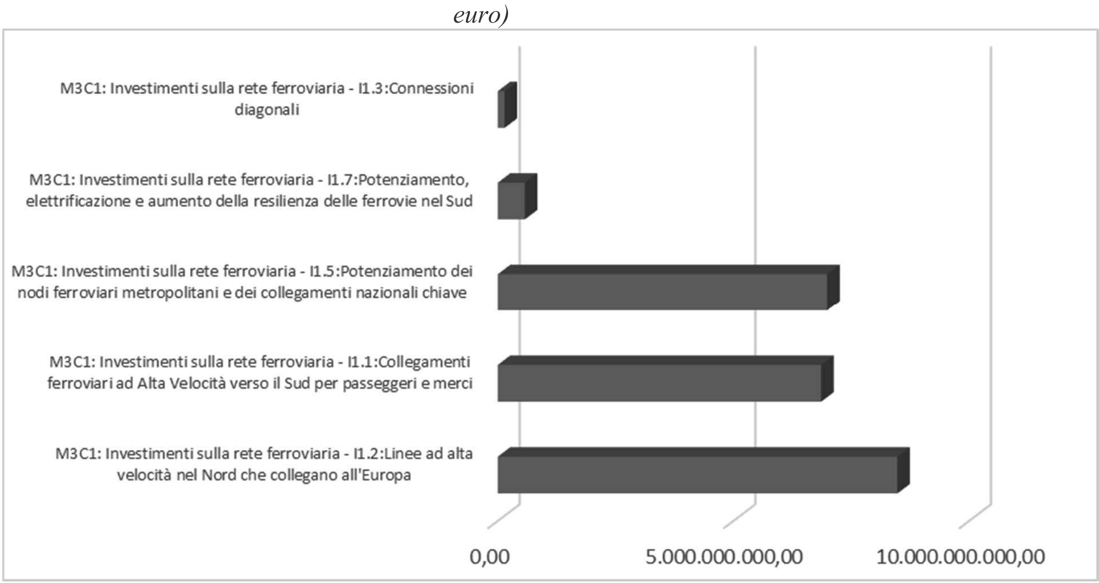
Opere MGO nel perimetro PNRR





E' da notare che solo gli interventi del settore trasportistico, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana, oggetto di monitoraggio da parte di MGO fanno parte del Piano.

Opere MGO nel perimetro PNRR per classificazione Missione/Componente (in mln di euro)



3.2.3 Ulteriori informazioni di dettaglio

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono state caricate in MGO 11 nuove stazioni appaltanti, 2.545 imprese (+16%), 7.548 contratti (+15,3%) e aggiunti 3.200 conti correnti bancari/postali dedicati (+16,7%).

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sono stati movimentati flussi finanziari pari a quasi 14 miliardi di euro, equamente ripartiti tra operazioni di addebito e di accredito.

Il lavoro svolto dal DiPE, con l'ausilio di INVITALIA e del *partner* tecnologico SOGEI, si è sostanziata in una costante assistenza a tutti i soggetti interessati al monitoraggio delle grandi opere.

Nel corso del primo semestre 2023 si è provveduto alla risoluzione di 95 problematiche tecniche, si sono forniti 61 chiarimenti su quesiti, sono state effettuate 12 operazioni di caricamento massivo in filiera, tramite *batch* dedicati, oltre a 17 attività di assistenza agli utenti nelle operazioni di caricamento dei dati in filiera.

Sono state rilasciate 28 nuove utenze "controllore", garantendo così una puntuale attività di supervisione e sono stati abilitate ulteriori 25 utenze "alimentatore" che svolgono attività di popolamento dei dati di anagrafica della filiera sul portale MGO.

Pertanto, al 30 giugno 2023 erano attive, al netto delle utenze dismesse, disattivate ed eliminate, 263 tra utenze "controllore e alimentatore": una media di quasi 2 utenze per ciascuna grande opera monitorata.

Nel corso di questi primi mesi del 2023 vi è stato un costante supporto a favore delle Stazioni appaltanti, in particolare in merito a:

- concessione delle credenziali di accesso alla banca-dati MGO;
- risoluzione di problemi di *login* e di accesso in generale al sistema;
- caricamento delle anagrafiche dei soggetti rientranti nella filiera delle imprese;
- caricamento dei Protocolli operativi nella banca-dati MGO.

3.3 Sviluppi del portale MGO

Nel corso di questo primo semestre 2023 è stato avviato un processo di "ristrutturazione" generale del Portale MGO, per semplificare le procedure e permettere, attraverso le nuove funzionalità, una maggiore certezza/integrità dei dati. L'attività si concluderà con la rivisitazione del portale MGO (che dovrebbe terminare, come ipotizzato, a febbraio del prossimo anno) e con la predisposizione di possibili indicazioni per una eventuale delibera quadro del CIPESS.

4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici

4.1 Il sistema MIP

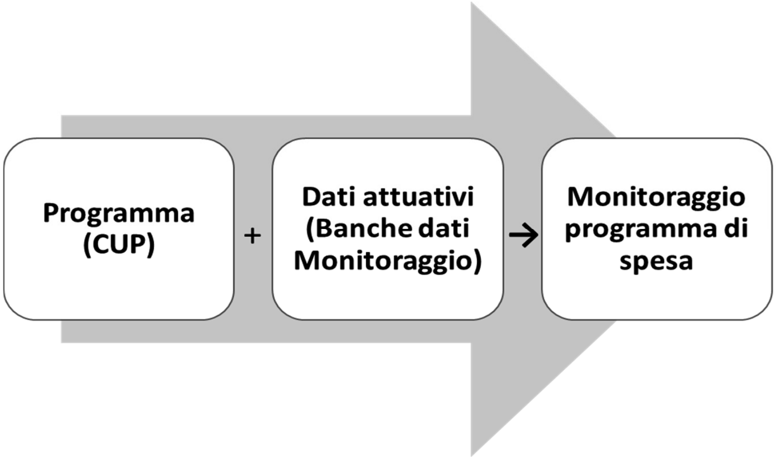
Il *sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici* (MIP) persegue principalmente l'obiettivo di dotare il CIPESS e le altre strutture interessate alla programmazione degli investimenti pubblici di uno strumento informativo per monitorare l'avanzamento procedurale e finanziario della "*spesa per lo sviluppo".*

Come detto, il MIP è relativo alla "spesa per lo sviluppo", che rappresenta la pluralità di interventi, detti "progetti di investimento pubblico", direttamente e/o indirettamente finanziati da risorse pubbliche, o che comunque prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche, riguardanti:

- realizzazione di opere e lavori pubblici, inclusi quelli realizzati ricorrendo al partenariato pubblico privato (PPP);
- concessione di incentivi a unità produttive;
- concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive (come nel caso di calamità naturali, *voucher* formativi etc);
- acquisto o realizzazione di servizi;
- acquisto di partecipazioni azionarie e operazioni di aumento di capitale;
- acquisto di beni.

Il processo di aggiornamento finalizzato al potenziamento e stabilizzazione dei flussi informativi tra il MIP e le altre banche dati è tra le priorità della struttura di supporto al Sistema di monitoraggio. Il potenziamento dei flussi informativi comporta anche l'esame da parte del DiPE dei decreti di attuazione dei programmi di spesa previsti dalle diverse fonti di finanziamento, nonché un continuo confronto con diverse Amministrazioni che, talvolta, è stato formalizzato in appositi protocolli.

La cd. "Riforma del Sistema CUP" (introdotta con l'art. 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha rafforzato la logica dell'associazione del progetto (CUP) al programma di spesa con l'obiettivo, tra l'altro, di permette di analizzare il «*disegno dispositivo e attuativo»* del medesimo programma e l'articolazione quantitativa dei relativi interventi finanziati (ossia gli importi finanziati stratificati per classe di valore, tipologia, settore di intervento, durata media di attuazione degli interventi), al fine di giungere a una conoscenza del grado di tempestività dell'attuazione e, ove necessario, all'individuazione degli elementi "di forza" della misura che potrebbero essere replicati in altri contesti.



Il DiPE ha allestito un sistema informativo integrato, in grado di fornire dati sull'attuazione di alcune politiche di sviluppo, convertite in una serie di studi di monitoraggio ritenuti di interesse per gli impatti; questa modalità è estendibile ad altre politiche di sviluppo.

Il sistema è in grado di restituire delle schede che consentono un'analisi sia di dettaglio sia sintetica dei programmi di spesa e, mediante il raffronto con strumenti di *benchmark*[10], consente di ottenere le informazioni giuridico-amministrative e finanziarie relative agli stessi programmi[11]. Le informazioni delle schede di monitoraggio sono relative a: base normativa, amministrazione titolare, settore e finalità dell'investimento, finanziamento, norme successivamente intervenute, elementi di analisi per l'avanzamento finanziario, istruttoria, erogazione, monitoraggio attuativo della misura.

L'offerta informativa, attraverso un catalogo delle schede di analisi e monitoraggio dei programmi di spesa al passo con la domanda sempre crescente di informazioni immediate, organizzate e trasparenti, permette, in prospettiva, più ampie valorizzazioni dell'enorme patrimonio di dati in materia di spesa nazionale per investimenti pubblici. L'offerta informativa è uno strumento di trasparenza e *accountability*.

4.2 I programmi di spesa

Il sistema MIP si prefigge lo scopo di fornire informazioni e dettagli per l'elaborazione di specifici *report* e approfondimenti sullo stato di avanzamento di

---

[10] Il *benchmark* è elaborato rapportando i tempi medi di completamento delle opere pubbliche (Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, "*I tempi di realizzazione delle opere*") con i profili di cassa nel corso della realizzazione dell'opera oggetto di analisi.

[11] I dati di monitoraggio sono aggiornati grazie all'interoperabilità con la Banca-dati delle Amministrazioni Pubbliche, sezione Opere Pubbliche, MOP-BDAP, regolata dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

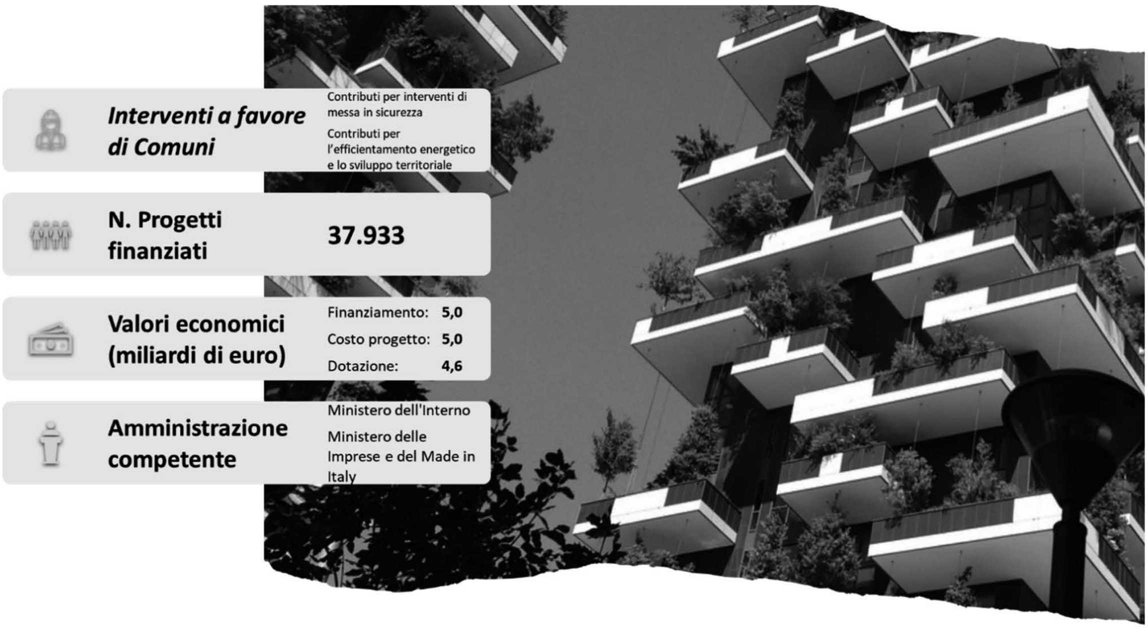
alcuni programmi di spesa riguardanti gli interventi che i soggetti titolari del CUP hanno caricato sul sistema BDAP. Il DiPE è impegnato nel compito di verifica della coerenza e validità dei CUP associati ai diversi interventi, su richiesta dell'Amministrazione titolare, classificati nei differenti programmi di spesa. Questo controllo viene effettuato anche attraverso i decreti di approvazione dei programmi di spesa. Le riunioni con le Amministrazioni titolari di detti programmi permettono un costante aggiornamento dei dati.

Il sistema MIP monitora, pertanto, una serie di programmi di spesa articolati per ambito, Amministrazione titolare del programma di finanziamento ed esercizio finanziario; per ciascuno di questi viene data evidenza circa:

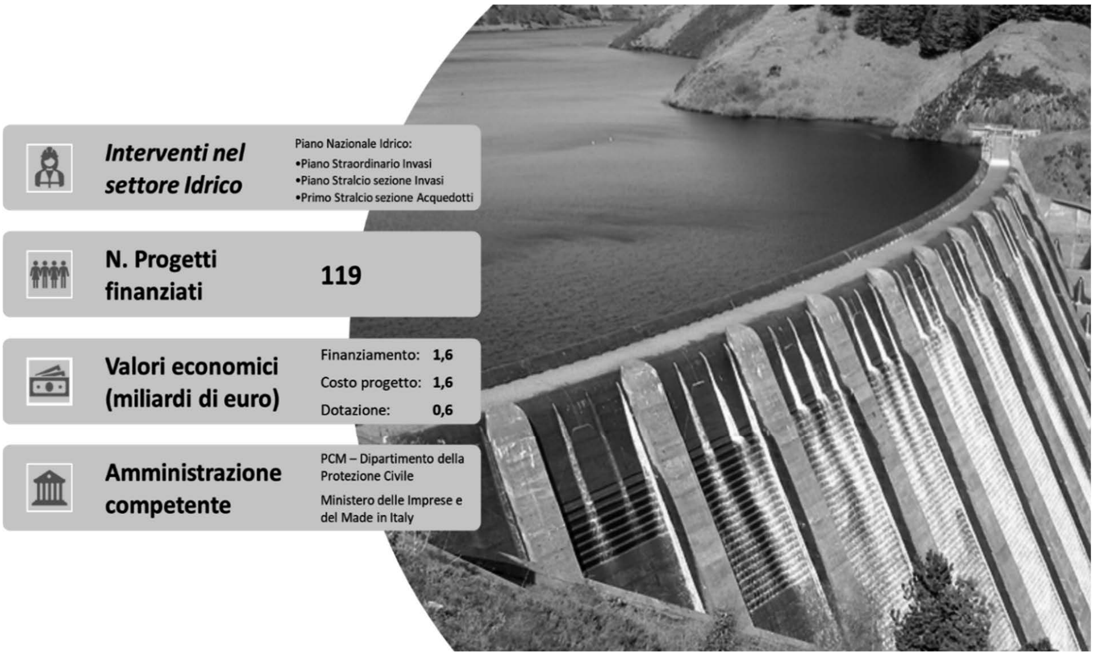
- la fase di realizzazione (procedurale e fisica, quest'ultima riferita ai SAL) in cui si trova il progetto, con i CIG di riferimento (informazione necessaria se il progetto è realizzato con più appalti);
- i singoli pagamenti con lo stato di avanzamento della spesa, derivanti dalle segnalazioni sul sistema BDAP da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento e/o dai mandati automatici di pagamento registrati sul c/tesoreria nel sistema SIOPE/SIPOE+;
- il quadro economico-finanziario e le sue variazioni, con l'indicazione delle fonti di copertura;
- l'*iter* delle fasi di esecuzione dell'intervento.

I programmi di spesa che vengono presi in analisi e monitorati sono stati classificati e raggruppati in tre differenti macroaree:

a) Programmi di spesa a favore dei Comuni



b) Programmi di spesa nel settore idrico



c) Programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico



Nella tabella/grafici che seguono viene rappresentata in sintesi l'evoluzione dei dati MIP per i suddetti programmi di spesa, indicando il numero dei progetti, il costo complessivo, i dati di finanziamento e la quota di finanziamento delle rispettive misure.

La tabella seguente, focalizzata sulla tipologia degli interventi, mostra il maggior impegno per la "*difesa del suolo"* (quasi 5,4 miliardi di euro); mentre le "*strade"*, con il 34% sul totale, sono i progetti con la numerosità maggiore (circa 16mila); le opere con una media di impegno di finanziamento totale più alto sono le "*risorse idriche",* con una media di impegno di finanziamento di quasi 2 milioni di euro.

Monitoraggio attuativo dei Programmi di spesa articolato per settore di intervento – dati fino al 30 giugno 2023

Articolazione per tipologia di intervento	Interventi totali (CUP) (N.)	Costo Progetto (CUP) (mln euro)	Finanziamento Totale interventi (mln euro)	Interventi monitorati (BDAP) (N.)	Valore dei progetti monitorati (BDAP) (mln euro)
ALTRE OPERE AMBIENTALI	770	196,3	201,8	639	149,8
ALTRE OPERE DI VIABILITA'	163	17,0	19,5	154	16,3
ALTRI TRASPORTI	75	35,9	52,9	64	36,5
CULTURA E SERVIZI RICREATIVI	3.287	251,3	252,9	3.142	235,4
DIFESA DEL SUOLO	6.606	4.732,9	5.372,2	5.285	4.300,7
EDILIZIA	9.863	844,1	855,3	9.481	786,2
RISORSE IDRICHE	853	1.668,7	1.683,5		812,7
SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI	75	5,7	5,9	68	5,5
STRADE	15.918	1.833,2	1.921,2	14.890	1.648,7
VARIE	8.928	680,1	701,5	8.505	609,6
Totale complessivo	**46.538**	**10.265**	**11.067**	**42.228**	**8.601**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

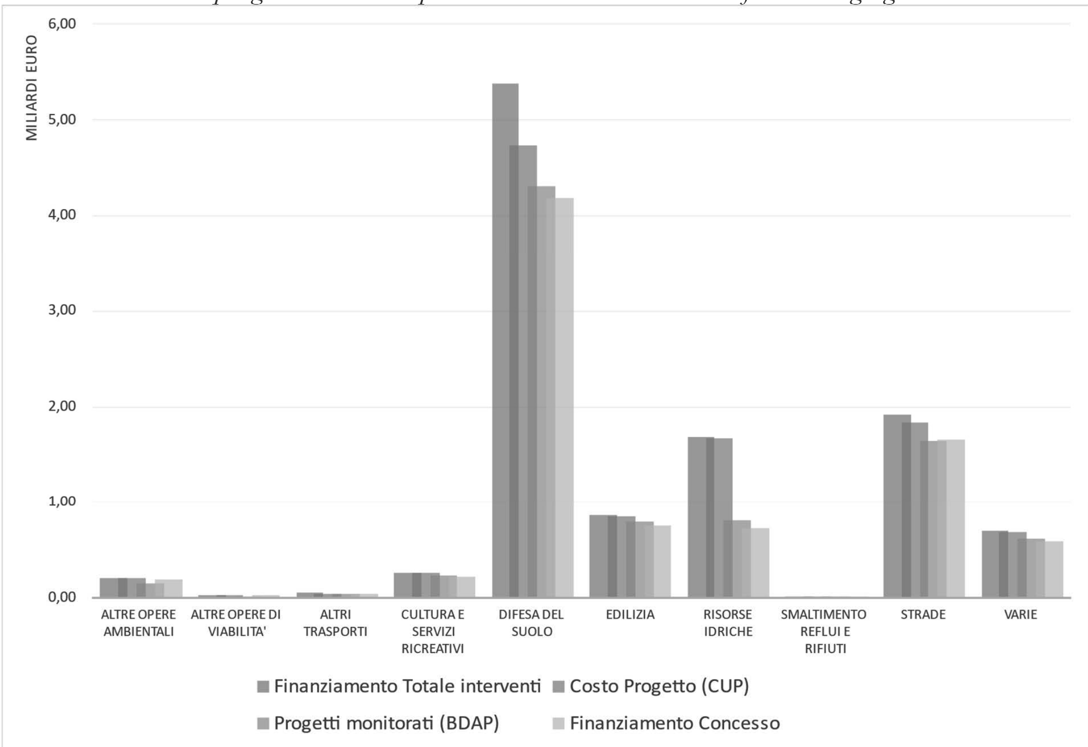
Come si può notare, relativamente agli interventi (CUP) che rientrano nei programmi di spesa analizzati dal sistema MIP, quasi il 91% del totale dei CUP e il 78% del valore complessivo risultano oggetto di monitoraggio dalla BDAP.

Quanto sopra può essere apprezzato anche a livello di singolo settore di intervento.

Il grafico seguente espone gli importi dei progetti rientranti nell'analisi di monitoraggio dei programmi di spesa, mettendo a confronto, per ciascun delle 10 tipologie di intervento:

- gli importi del finanziamento totale (tutte le fonti di finanziamento);
- il valore di finanziamento concesso (come risultante dai decreti di assegnazione);
- il valore di finanziato dei progetti monitorati (risultante dalla BDAP);
- il costo del progetto (ossia il valore che la stazione appaltante imputa all'atto di generazione del CUP).

Distribuzione dei progetti monitorati per settore di intervento – dati fino al 30 giugno 2023



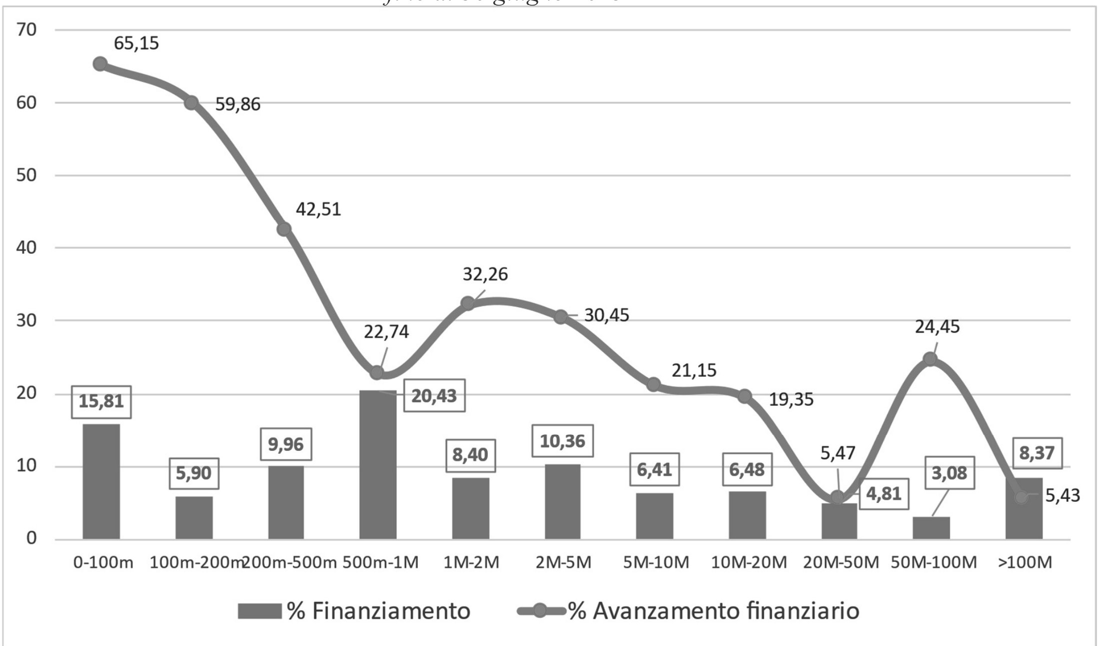
Fonte: sistema MIP (DiPE)

Non sorprende il fatto che il valore del Finanziamento Totale degli interventi può essere maggiore del Costo Progetto dal momento che il primo, come detto, è costituito da tutte le fonti di finanziamento assegnate in corso d'opera a ciascun intervento, mentre il costo del progetto è il valore che, in fase iniziale di programmazione, il soggetto titolare ha imputato all'intervento.

Il grafico seguente evidenzia, per classe di importo delle opere, la percentuale rispetto al totale e l'avanzamento finanziario.

Come si può osservare, la curva dell'*avanzamento finanziario*, che rappresenta la quota in percentuale di spesa per gli interventi marcati all'interno di una specifica classe di valore, mostra che la capacità e la velocità di spesa pubblica siano, salvo poche eccezioni, inversamente proporzionale al valore dei progetti: è infatti maggiore negli insiemi con importi più piccoli per contrarsi quando le opere monitorate crescono di importo.

Distribuzione importo finanziato per classe di valore e avanzamento finanziario complessivo – dati fino al 30 giugno 2023



Fonte: sistema MIP (DiPE)

4.3. Analisi di ulteriori informazioni del Sistema MIP: le Opere dei Commissari Straordinari

Il DiPE, nel primo semestre 2023, ha condotto attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative a progetti di particolare interesse per l'Autorità politica e per l'analisi delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici.

Grazie all'interoperabilità, il DiPE dispone dei dati presenti nei principali sistemi di monitoraggio nazionale: il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) di ANAC, il Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), che raccoglie le informazioni sui pagamenti, il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (MOP-BDAP) della Ragioneria Generale dello Stato.

Sono in corso diverse analisi incentrate sulle fasi di evoluzione dei progetti infrastrutturali, dalla programmazione delle risorse all'esecuzione degli interventi, con l'obiettivo di individuare elementi e indicatori potenzialmente significativi che possano influire sui tempi di realizzazione.

Con riguardo alle opere dei Commissari, sono stati quantificati i tempi intercorrenti tra la programmazione dell'intervento (momento che coincide con la richiesta del CUP), la pubblicazione e l'aggiudicazione delle gare. Le analisi sono state effettuate

anche in funzione di specifiche variabili, quali le classi di importo, il settore di intervento, le procedure di gara e il criterio di aggiudicazione.

Ulteriori ricerche riguardano gli scostamenti registrati in termini di risorse programmate e messe poi a gara, nonché la velocità di spesa, tenendo conto delle tempistiche dei pagamenti effettuati per la realizzazione delle opere.

In particolare giova evidenziare il rinnovato quadro normativo[12], che assegna maggiori poteri e strumenti ai Commissari, intervenendo sulle procedure, oltre che sui poteri allo stesso attribuiti, prevedendo la possibilità di operare in deroga a disposizioni di legge, diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Gli interventi infrastrutturali selezionati sono caratterizzati "*da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale*" (fonte MIT). Essi sono previsti in documenti di pianificazione strategica, ovvero sono sinergici al PNRR e in avanzato stato di progettazione.

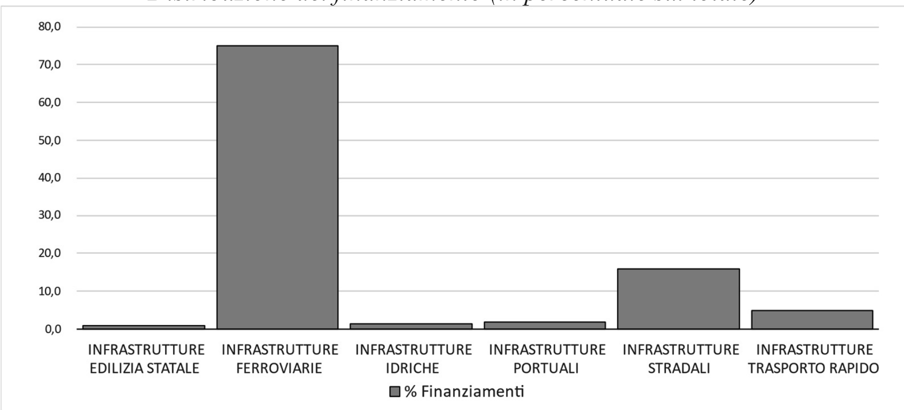
Opere infrastrutturali

INFRASTRUTTURE - OPERE	Costo stimato	Finanziamenti disponibili
Infrastrutture edilizia statale	1.412.816.650,72	615.217.182,73
Infrastrutture ferroviarie	81.971.058.360,85	45.257.000.000,00
Infrastrutture idriche	3.191.319.202,91	1.196.394.554,35
Infrastrutture portuali	2.658.088.124,00	1.948.088.124,00
Infrastrutture stradali	26.349.061.041,64	8.286.353.548,28
Infrastrutture trasporto rapido di massa	8.414.658.700,97	4.397.098.058,35
TOTALE COMPLESSIVO	123.997.002.081,09	61.700.151.467,71

Fonte: MIT-Osserva cantieri, estrazione al 29 marzo 2023

[12] In merito si veda la disciplina prevista del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha attribuito ai Commissari poteri derogatori al Codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare la realizzazione di importanti opere di infrastrutturazione del Paese (DM 31 maggio 2021, n. 77, allegato IV, e Atto del Governo 16 marzo 2022, n. 373).
Il ruolo di "accelerazione nella realizzazione dell'opera" del Commissario ed il ricorso a questa figura per l'esecuzione dell'intervento è stato ribadito anche nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»

Distribuzione del finanziamento (in percentuale sul totale)



Fonte: MIT-Osserva cantieri, estrazione al 29 marzo 2023

Il DiPE ha provveduto alla ricognizione delle opere, finalizzata alla razionalizzazione delle informazioni, integrando i dati presenti nelle varie banche dati per realizzare schede di monitoraggio attuativo, statistico e territoriale[13].

Il lavoro è in sintesi finalizzato a stimare i tempi di realizzazione dei progetti usando come *proxy* la velocità di impiego delle risorse determinatasi con l'introduzione della figura dei Commissari e delle ultime semplificazioni normative.

Il costo di progetto complessivo di tutte le opere infrastrutturali è pari a oltre 108 miliardi di euro (in fase di generazione del CUP), mentre il valore di finanziamento totale e di finanziato monitorato in BDAP sono pari rispettivamente a quasi 139 miliardi di euro e oltre 128 miliardi di euro.[14]

Data la specifica caratteristica di strategicità e importanza delle opere oggetto di commissariamento, gli interventi sono di elevato importo, nella media di quasi 432 milioni di euro di costo progetto e con la mediana (il valore che divide esattamente a metà il numero dell'insieme degli interventi selezionati) pari a quasi 44 milioni di euro.

---

[13] Le informazioni riportate nel testo di questo paragrafo sono aggiornate al 30 giugno 2023, come previsto dall'art. 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n.144, sicché non sono comparabili con quelle fornite dal MIT-Osserva cantiere che sono aggiornate in tempo reale.
Si precisa inoltre che dette informazioni sono tratte da: decreti di nomina dei Commissari, Osserva cantieri del MIT, SILOS della Camera dei deputati, banca dati CUP, banca dati BDAP di RGS e SIMOG di ANAC (grazie all'interoperabilità tra le banche dati della Pubblica Amministrazione).

[14] Il costo CUP è un dato previsionale imputato in sede di programmazione e ciò spiega perché l'importo del finanziamento totale e del finanziato monitorato in BDAP sia maggiore.

Opere Commissari, monitoraggio attuativo degli interventi (situazione al 30 giugno 2023)[15]

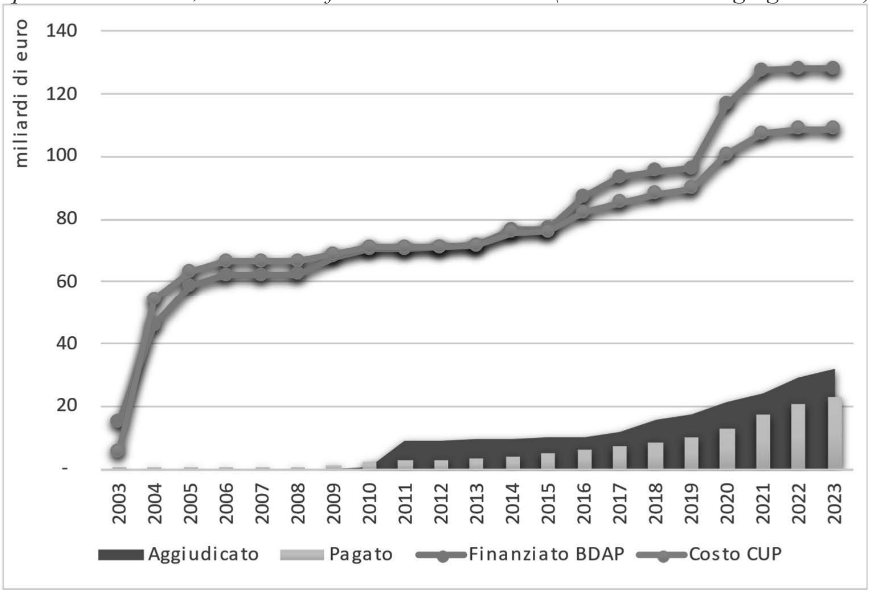
(A)	(B)	(C)	(D)
Interventi	Costo CUP totale	Finanziato CUP totale	Risorse stanziate MIT
N.	euro	euro	euro
321	108.698.310.663	105.045.615.634	61.700.151.467,7
(E)	(E/A)	(F)	(F/E)
Finanziamento totale	Media del finanziamento	Valore progetti monitorati da BDAP	Interventi monitorati su totale
euro	euro	euro	%
138.618.358.448	431.832.892	128.160.750.362	92,46
(G)	(G/F)	(H)	(I)
Valore progetti realizzati da BDAP	Avanzamento progetti (realizzati su monitorati)	Impegni accertati	Obblighi giuridicamente vincolanti MIT
euro	%	euro	euro
38.124.687.234	29,7	23.186.224.634	20.589.611.315,3
(L)	(M)	(M/F)	(N)
Quadro Economico totale	Pagamenti totali accertati	Avanzamento finanziario accertato	Pagamenti MIT
euro	euro	%	euro
15.229.273.481	23.186.224.634	18,1	6.414.936.730,9
(O)	(P)	(P/E)	(Q)
CIG	Base asta totale da SIMOG	Avanzamento appalti su finanziamento totale	Importi gare aggiudicate da SIMOG
N.	euro	%	euro
2.904	58.014.685.934	41,9	32.117.678.778,7

Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG-SIMOG-BDAP (ANAC)

La figura seguente illustra l'avanzamento dal 2003 a giugno 2023 degli investimenti oggetto di analisi, in comparazione con i pagamenti accertati (Pagato) e il valore delle gare aggiudicate (Aggiudicato) negli anni.

[15] Rispetto alla situazione esposta nella *Informativa sullo Stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e stima degli impatti delle iniziative di semplificazione* (ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*quinquies*, legge 16 gennaio 2003, n. 3) del Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, Segretario del CIPESS, Sen. Alessandro Morelli (seduta del CIPESS del 20 luglio 2023) si nota un deciso incremento del popolamento delle informazioni presenti nella BDAP e nelle altre banche dati di monitoraggio degli investimenti pubblici (finanziato, pubblicazione e aggiudicazione gare *etc*.).

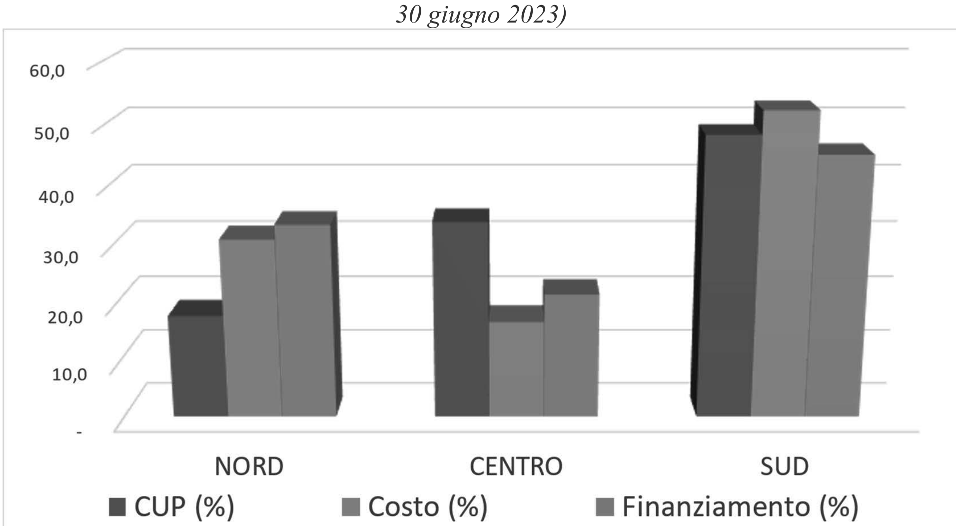
Opere Commissari, andamento finanziario cumulato (situazione al 30 giugno 2023)



Fonte: sistema CUP (DiPE), BDAP (RGS), CIG-SIMOG-BDAP (ANAC)

Di seguito si rappresenta la distribuzione in percentuale delle risorse assegnate fino al 30 giugno 2023 alle opere commissariate per macro-area sul territorio nazionale.

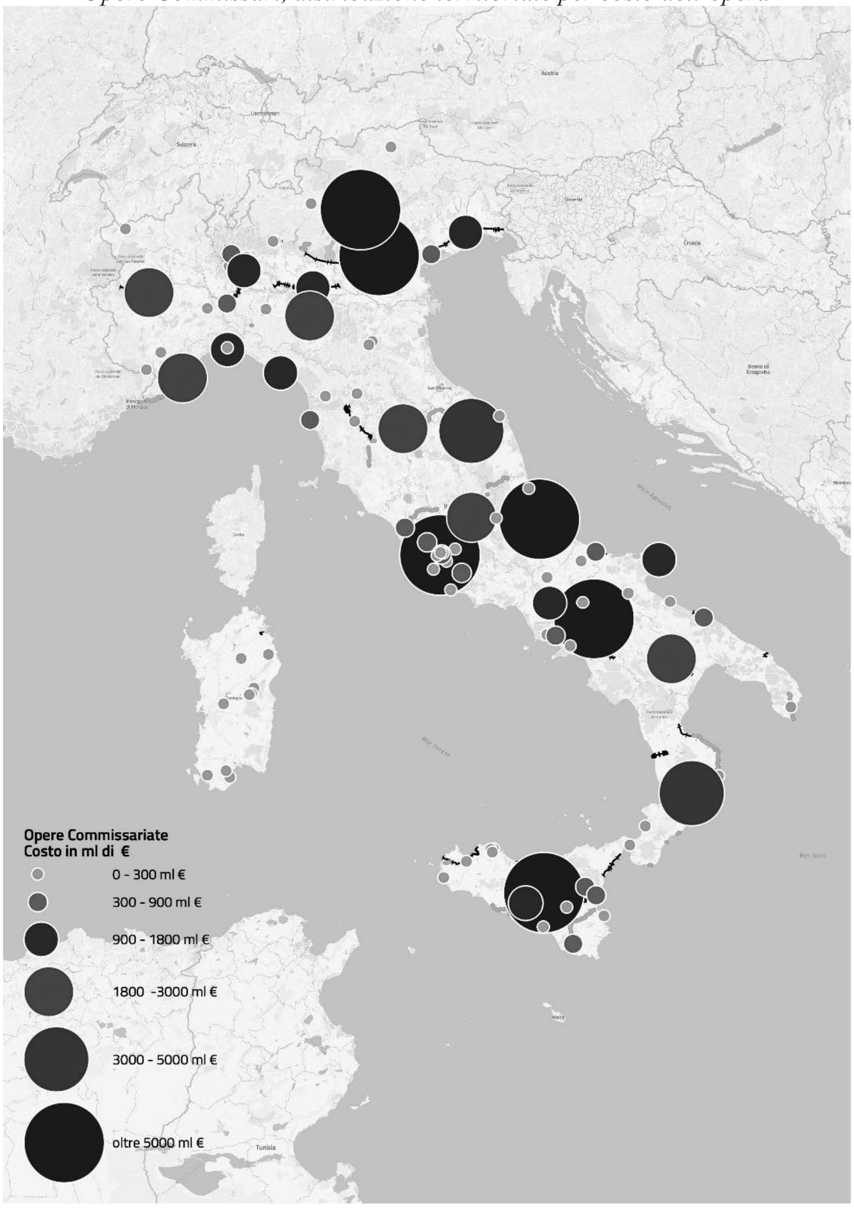
Opere Commissari, distribuzione per ripartizione geografica in % sul totale (situazione al 30 giugno 2023)



Fonte: sistema CUP (DiPE), BDAP (RGS)

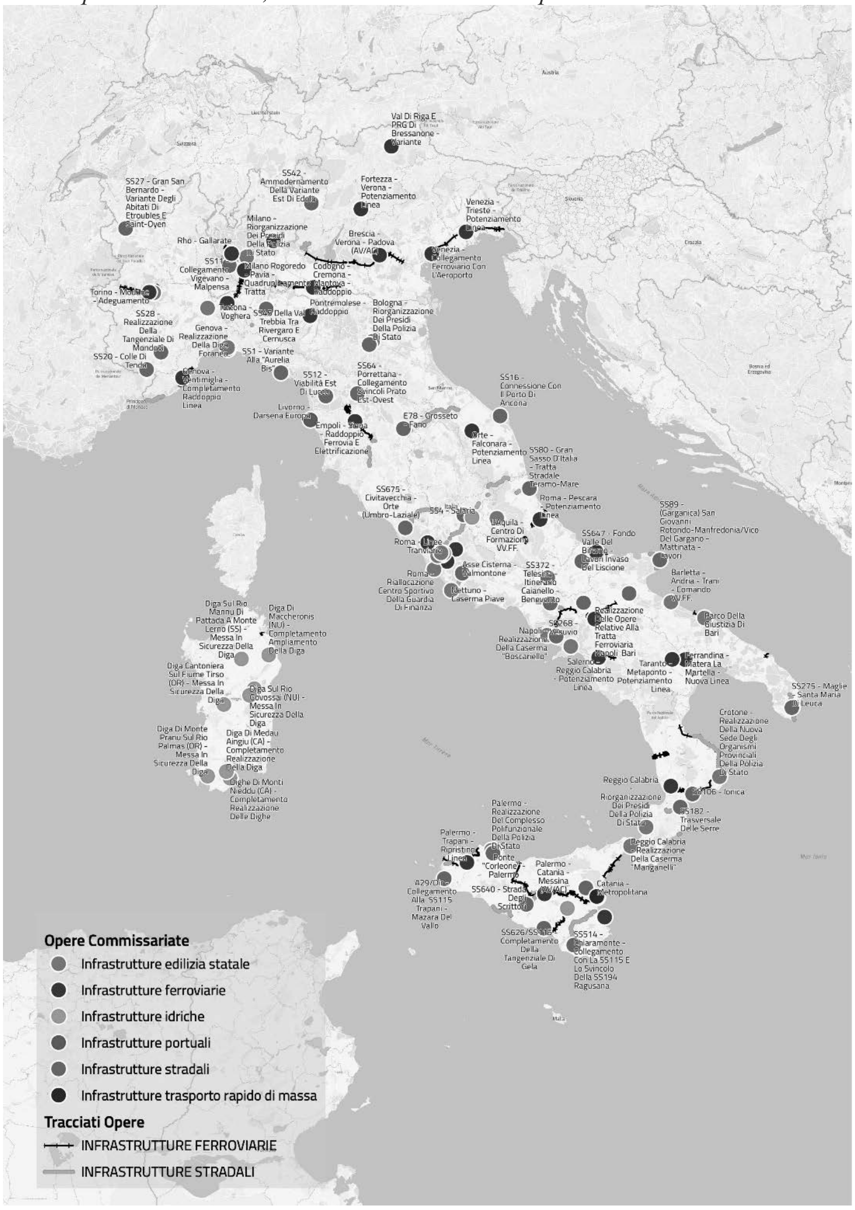
Infine, la ripartizione geografica per costo dell'opera e per settore di intervento delle opere è così rappresentabile.

Opere Commissari, distribuzione territoriale per costo dell'opera



Fonte: DiPE

Opere Commissari, distribuzione territoriale per settore di intervento



Fonte: DiPE

5. MIP e *OPENCUP*

Per affinare e aumentare la pervasività del MIP, a beneficio dell'*accountability* nell'impiego delle risorse pubbliche e delle iniziative di sviluppo socio-economico, il DiPE ha intrapreso un'importante e impegnativa attività finalizzata al potenziamento del portale *OPENCUP* per estendere la platea dei progetti di investimento monitorabili, anche rispetto alla loro realizzazione, tramite la chiave di accesso del CUP.

La nuova *release* del portale *OPENCUP* (che conserva il nome dell'attuale portale per la fidelizzazione oramai acquisita ma che è, invero, un prodotto profondamente diverso per completezza e platea di informazioni traibili), consentirà a chiunque di disporre delle informazioni relative a tutte le nature/classificazioni degli interventi registrati sul sistema CUP e delle informazioni acquisibili tramite l'interoperabilità con le altre banche dati aperti (*open data*) provenienti dai cataloghi della pubblica amministrazione (MOP-BDAP del MEF-RGS, BDU delle politiche di coesione, SILOS del centro studi della Camera dei Deputati e la banca-dati Servizio Contratti Pubblici del MIT, e quelli di prossima implementazione, come SIMOG di ANAC, *etc.*).

Questa iniziativa consentirà a chiunque di acquisire presso un unico portale e tramite il CUP tutte le informazioni rese disponibili dalle pubbliche amministrazioni cooperanti riguardo le iniziative di investimento e permetterà di estrapolare, aggregare e analizzare, secondo le differenti esigenze conoscitive degli utenti, "gruppi" di progetti di investimento secondo i principi *dell'open-data*.

Le differenti informazioni relative a ciascun progetto di investimento o a gruppi di progetti di investimento presenti nelle numerose miniere di dati dei portali di differenti Amministrazioni pubbliche saranno rese accessibili da un unico portale, permettendo agevoli analisi per venire incontro all'esigenza di "conoscere" la destinazione e l'uso delle risorse pubbliche.

Il passaggio è pertanto da un approccio basato su "finiti" (per numero) programmi di spesa oggetto di monitoraggio (programma-centrico) ad un approccio (utente-centrico) che prevede la possibilità di ritagliarsi, quasi sartorialmente, gli oggetti di interesse e le informazioni ritenute rilevanti da parte di ciascun utente della rete per le finalità ritenute dallo stesso meritevoli di approfondimenti.

La prospettiva, dato il crescente interesse da parte della collettività ai temi legati alla conoscenza dell'uso e della finalizzazione delle risorse pubbliche secondo i principi *dell'open government*[16], è quella di ampliare il numero delle fonti dati esterne collegate tramite interoperabilità al portale OPENCUP che possano apportare "valore aggiunto" a quanto già disponibile.

[16] Cultura della *governance* che promuove i principi di trasparenza, integrità, *accountability* e partecipazione dei portatori di interesse a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva" (Rapporto OCSE, *Open Government: The Global Context and the Way Forward 2016*).

23A07059

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 12 dicembre 2023.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024.

IL PRESIDENTE

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2023, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, COMPOSTO COME DA VERBALE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria;

Visto l'art. 4, commi 2, 3 e 4, del regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato con delibera del Consiglio del 23 luglio 2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024, proposto dal Segretario generale sulla base delle entrate previste, del programma delle spese adeguato al consolidamento dei conti per l'esercizio finanziario in corso e redatto dal servizio di ragioneria secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 2 della legge n. 196/2009;

Vista la proposta formulata in data 14 novembre 2023 dal Comitato di Presidenza per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024;

Visto il decreto legislativo n. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la circolare n. 27/2015 della Ragioneria generale dello Stato che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 novembre 2023 dal Collegio dei revisori, il quale ha sottolineato la necessità che il CPGT si faccia carico di individuare «le misure ed i criteri» per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione spettante al personale del CPGT ai sensi dell'art 1, comma 15, legge n. 130/2022, nonché ha rilevato l'esigenza del Consiglio, nel delineare il proprio programma di attività, di rafforzare lo stanziamento dedicato il capitolo 700 della formazione, anche al fine di ridurre al minimo l'avanzo di amministrazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 4 dicembre 2023 dalla Commissione bilancio, con l'impegno di dare seguito ai rilievi pronunciati dal Collegio dei revisori;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione relativo alle entrate ed alle spese per l'esercizio finanziario 2023 nei valori riportati nell'allegato elaborato contabile e nei termini finanziari di competenza.

Roma, 12 dicembre 2023

La Presidente: LUSSANA

ALLEGATO

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Avanzo di Amministrazione					
	di cui Fondi Vincolati					
	Finanziamento Investimenti					
	Fondo Ammortamento					
	Fondi Non Vincolati					
	TITOLO 1 **Entrate dal Bilancio dello Stato**					
	101 CATEGORIA 1 *					
1.01.0100	**ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**		**4.726.000,00**	**0,00**	**4.726.000,00**	
100 100 di cui	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		4.726.000,00	0,00	4.726.000,00	
	Art. 99 entrate provenienti dal bilancio dello stato		4.726.000,00	0,00	4.726.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1		4.726.000,00		4.726.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO TITOLO 1					
	101 Categoria 1		4.726.000,00		4.726.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		4.726.000,00		4.726.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TITOLO 2					
	Entrate Eventuali					
	201 CATEGORIA 1 *					
2.01.0200	**PROVENTI DA RILASCIO DI COPIE DI ATTI DEL CPGT**		**250,00**	**-150,00**	**100,00**	
200 200 di cui:	PROVENTI DA RILASCIO DI COPIE DI ATTI DEL CPGT		250,00	-150,00	100,00	
	Art. 99 proventi da rilascio di copie di atti del cpgt		250,00	-150,00	100,00	
2.01.0300	**PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DICHIARATI FUORI USO**		**1.795,00**	**-1.795,00**		
300 300 di cui:	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DICHIARATI FUORI USO		1.795,00	-1.795,00		
	Art. 99 proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso		1.795,00	-1.795,00		
2.01.0400	**PARTITE DI GIRO VARIE - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI**		**275.493,42**	**4.506,58**	**280.000,00**	
400 400 di cui:	PARTITE DI GIRO VARIE - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI		275.493,42	4.506,58	280.000,00	
	Art. 1 partite di giro varie - ritenute per scissione contabile iva (split payment)		260.000,00	0,00	260.000,00	
	Art. 7 partite di giro varie - rimborso di fondi economali		10.000,00	0,00	10.000,00	
	Art. 99 partite di giro varie - interessi attivi da depositi bancari o postali		5.493,42	4.506,58	10.000,00	
2.01.0500	**ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE CORRENTI**		**131.494,74**	**-129.694,74**	**1.800,00**	
500 500 di cui:	ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE CORRENTI		131.494,74	-129.694,74	1.800,00	
	Art. 1 altre entrate - altre entrate correnti - contributo progetto arrow		128.193,50	-128.193,50		
	Art. 99 altre entrate - altre entrate correnti		3.301,24	-1.501,24	1.800,00	
	TOTALE CATEGORIA 1		409.033,16	-127.133,16	281.900,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO TITOLO 2					
	201 Categoria 1		409.033,16	-127.133,16	281.900,00	
	TOTALE TITOLO 2		409.033,16	-127.133,16	281.900,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TITOLO 3					
	Avanzo di Amministrazione Anni Precedenti					
	301 CATEGORIA 1					
	*					
3.01.0800	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		**604.113,33**	**-277.006,02**	**327.107,31**	
800 800 di cui:	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		604.113,33	-277.006,02	327.107,31	
	Art. 99 avanzo di amministrazione		604.113,33	-277.006,02	327.107,31	
	TOTALE CATEGORIA 1		604.113,33	-277.006,02	327.107,31	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO TITOLO 3					
	301 Categoria 1		604.113,33	-277.006,02	327.107,31	
	TOTALE TITOLO 3		604.113,33	-277.006,02	327.107,31	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1		4.726.000,00		4.726.000,00	
	Titolo 2		409.033,16	-127.133,16	281.900,00	
	Titolo 3		604.113,33	-277.006,02	327.107,31	
	TOTALE		5.739.146,49	-404.139,18	5.335.007,31	
	Avanzo di Amministrazione					
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		5.739.146,49	-404.139,18	5.335.007,31	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TITOLO 1					
	Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria					
	01 Spese Generali e di Amministrazione					
1.01.10.01	*		**792.000,00**	**0,00**	**792.000,00**	
1110 500 di cui:	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFF. ISPETTIVO E DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE		792.000,00	0,00	792.000,00	
	Art. 99 compensi spettanti ai componenti dell'uff. ispettivo e dell'ufficio del massimario nazionale		792.000,00	0,00	792.000,00	
			792.000,00		792.000,00	
	SERVIZIO 0101					
	Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D.L.vo 545/92)					
1.01.01.01	*		**1.051.200,00**	**0,00**	**1.051.200,00**	
1101 200 di cui:	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO (ART. 27, 1° C., D. L.VO 545/92)		1.051.200,00	0,00	1.051.200,00	
	Art. 99 compensi spettanti ai componenti del consiglio (art. 27, 1° c., d. l.vo 545/92)		1.051.200,00	0,00	1.051.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.01		1.051.200,00		1.051.200,00	
	SERVIZIO 0102					
	Compensi ai Revisori dei Conti					
1.01.02.01	*		**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	
1102 300 di cui:	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		21.000,00	0,00	21.000,00	
	Art. 99 compensi ai revisori dei conti		21.000,00	0,00	21.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.02		21.000,00		21.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
1.01.03.01	**SERVIZIO 0103 Rimborso Spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D.L.vo 545/92)** *		**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	
1103 400 di cui:	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO(ART. 27, 2°C., D.L.VO 545/92)		135.000,00	0,00	135.000,00	
	Art. 99 rimborso spese di missione ai componenti del consiglio(art. 27, 2°c., d.l.vo 545/92)		135.000,00	0,00	135.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.03		135.000,00		135.000,00	
1.01.04.01	**SERVIZIO 0104 Rimborso Spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio** *		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
1104 600 di cui:	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI GIUDICI TRIBUTARI E AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO.		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 99 rimborso spese di missione ai giudici tributari e al personale dell'ufficio di segreteria del consiglio.		3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.04		3.000,00		3.000,00	
1.01.05.01	**SERVIZIO 0105 Spese per incontri di studio, seminari, convegni e confer.ze per la formaz. e l'agg.to prof.le dei giud. trib.ri e pubbl.ne dei relativi atti** *		**504.593,50**	**-284.593,50**	**220.000,00**	
1105 700 di cui:	SPESE INCONTRI DI STUDIO,SEMINARI,CONVEGNI E CONF. PER LA FORMAZ. E L'AGGIORN. PROFESS. DEI GIUDICI TRIBUT. E PUBB. RELAT. ATTI-CORSI PTT		504.593,50	-284.593,50	220.000,00	
	Art. 1 spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti - formazione		376.400,00	-156.400,00	220.000,00	
	Art. 2 spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti- prog. arrow		128.193,50	-128.193,50		

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	TOTALE SERVIZIO 01.05		504.593,50	-284.593,50	220.000,00	
	SERVIZIO 0106 **Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art.7bis Regolamento interno)**					
1.01.06.01	*		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
1106 800 di cui:	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ IN MAGISTRATUTA TRIBUTARIA (ART. 7 BIS DEL REGOLAMENTO I		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 99 spese connesse all'attività del comitato unico di garanzia per le pari opportunità in magistratuta tributaria (art. 7 bis del regolamento i		3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.06		3.000,00		3.000,00	
	SERVIZIO 0107 **Spese legali e giudiziarie**					
1.01.07.01	*		**80.000,00**	**-55.000,00**	**25.000,00**	
1107 900 di cui:	SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE - ALTRE SPESE LEGALI		80.000,00	-55.000,00	25.000,00	
	Art. 1 spese legali e giudiziarie - oneri da contenzioso		60.000,00	-55.000,00	5.000,00	
	Art. 99 spese legali e giudiziarie - altre spese legali		20.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.07		80.000,00	-55.000,00	25.000,00	
	SERVIZIO 0108 **Oneri per incarichi professionali e consulenze**					
1.01.08.01	*		**47.200,00**	**-5.200,00**	**42.000,00**	
1108 1000 di cui:	ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA		47.200,00	-5.200,00	42.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Art. 1 oneri per incarichi professionali e consulenze - spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		15.030,00	-5.030,00	10.000,00	
	Art. 99 oneri per incarichi professionali e consulenze - incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		32.170,00	-170,00	32.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.08		47.200,00	-5.200,00	42.000,00	
	SERVIZIO 0109 **Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria**					
1.01.09.01	*****		**163.150,00**	**-40,00**	**163.110,00**	
1109 1100 di cui:	ONERI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.P.G.T., RELATIVI ALLA I CATEGORIA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		163.150,00	-40,00	163.110,00	
	Art. 1 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla i categoria - altri contributi sociali effettivi n.a.c.		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 99 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla i categoria - imposta regionale sulle attività produttive		158.150,00	-40,00	158.110,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.09		163.150,00	-40,00	163.110,00	
	TOTALE FUNZIONE 01		2.800.143,50	-344.833,50	2.455.310,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	02 Trattamenti Economici di Attività					
	SERVIZIO 0201 **Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità**					
1.02.01.01	*		**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	
2201 1300 di cui:	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE E RETRIBUZIONE D		700.000,00	0,00	700.000,00	
	Art. 99 compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di segreteria e maggiorazione dell'indennità di amministrazione e retribuzione d		700.000,00	0,00	700.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02.01		700.000,00		700.000,00	
	SERVIZIO 0203 **Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria**					
1.02.03.01	*		**228.900,00**	**0,00**	**228.900,00**	
2203 1600 di cui:	ONERI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL C.P.G.T., RELATIVI ALLA II CATEGORIA - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.		228.900,00	0,00	228.900,00	
	Art. 1 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla ii categoria - irap		80.000,00	0,00	80.000,00	
	Art. 99 oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del c.p.g.t., relativi alla ii categoria - altri contributi sociali effettivi n.a.c.		148.900,00	0,00	148.900,00	
	TOTALE SERVIZIO 02.03		228.900,00		228.900,00	
	TOTALE FUNZIONE 02		928.900,00		928.900,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	03 Acquisto di Beni e Servizi					
	SERVIZIO 0301 Canone di locazione immobile					
1.03.01.01	*		**991.375,57**	**69.387,74**	**1.060.763,31**	
3301 1800 di cui:	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE.		991.375,57	69.387,74	1.060.763,31	
	Art. 1 premi di assicurazione su beni immobili		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 99 canone di locazione immobile.		988.375,57	69.387,74	1.057.763,31	
	TOTALE SERVIZIO 03.01		991.375,57	69.387,74	1.060.763,31	
	SERVIZIO 0302 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni					
1.03.02.01	*		**121.300,00**	**-43.100,00**	**78.200,00**	
3302 1900 di cui:	ACQUISTO, LOCAZIONE, NOLEGGIO, LEASING DI MOBILI, ARREDI, IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE, STRUMENTAZIONI -NOLEGGI DI IMPIANTI E MACC		121.300,00	-43.100,00	78.200,00	
	Art. 1 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - licenze uso software		28.080,00	-6.880,00	21.200,00	
	Art. 2 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - mobili e arredi per uffic		62.500,00	-47.500,00	15.000,00	
	Art. 4 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - apparecchiature e strum.		21.500,00	-9.500,00	12.000,00	
	Art. 11 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - tablet e dispositivi di t			15.000,00	15.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Art. 99 acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni -noleggi di impianti e macc		9.220,00	5.780,00	15.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.02		121.300,00	-43.100,00	78.200,00	
	SERVIZIO 0303 **Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni**					
1.03.03.01	*		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	
3303 2000 di cui:	ACQUISTO RIVISTE GIURIDICHE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI. RILEGATURA LIBRI E STAMPA PUBBLICAZIONI - STAMPA E RILEGATURA		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 2 acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. rilegatura libri e stampa pubblicazioni - pubblicazioni		1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.03		1.000,00		1.000,00	
	SERVIZIO 0304 **Acquisto beni di consumo**					
1.03.04.01	*		**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	
3304 2100 di cui:	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		22.000,00	0,00	22.000,00	
	Art. 2 acquisto beni di consumo - materiale informatico		3.500,00	0,00	3.500,00	
	Art. 3 acquisto beni di consumo - altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 4 acquisto beni di consumo -		4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art. 99 acquisto beni di consumo - carta, cancelleria e stampati		11.500,00	0,00	11.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.04		22.000,00		22.000,00	
	SERVIZIO 0305					

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi					
1.03.05.01	*		**49.095,00**	**-11.095,00**	**38.000,00**	
3305 2200 di cui:	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MA		49.095,00	-11.095,00	38.000,00	
	Art. 99 manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma		49.095,00	-11.095,00	38.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.05		49.095,00	-11.095,00	38.000,00	
	SERVIZIO 0306 **Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi**					
1.03.06.01	*		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
3306 2300 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 99 manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi- manutenzione straordinaria su altri beni di terzi		5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.06		5.000,00		5.000,00	
	SERVIZIO 0307 **Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio**					
1.03.07.01	*		**96.000,00**	**-20.000,00**	**76.000,00**	
3307 2400 di cui:	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI E DELLE ATTIVITÂ ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO.		96.000,00	-20.000,00	76.000,00	
	Art. 99 spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attivitâ istituzionali del consiglio.		96.000,00	-20.000,00	76.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.07		96.000,00	-20.000,00	76.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	SERVIZIO 0308 **Spese connesse alle autovetture di servizio**					
1.03.08.01	*		**34.000,00**	**-6.900,00**	**27.100,00**	
3308 2500 di cui:	SPESE CONNESSE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO - NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO		34.000,00	-6.900,00	27.100,00	
	Art. 1 spese connesse alle autovetture di servizio - imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		6.600,00	-2.017,00	4.583,00	
	Art. 2 spese connesse alle autovetture di servizio - carburanti, combustibili e lubrificanti		4.560,00	-560,00	4.000,00	
	Art. 3 spese connesse alle autovetture di servizio - servizi di sorveglianza e custodia		4.100,00	-490,00	3.610,00	
	Art. 4 spese connesse alle autovetture di servizio - spese dovute a sanzioni		200,00	0,00	200,00	
	Art. 99 spese connesse alle autovetture di servizio - noleggi di mezzi di trasporto		18.540,00	-3.833,00	14.707,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.08		34.000,00	-6.900,00	27.100,00	
	SERVIZIO 0309 **Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali**					
1.03.09.01	*		**122.000,00**	**-17.000,00**	**105.000,00**	
3309 2600 di cui:	PULIZIA LOCALI, LAVANDERIA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA		122.000,00	-17.000,00	105.000,00	
	Art. 1 pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		10.600,00	-4.450,00	6.150,00	
	Art. 99 pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - servizi di pulizia e lavanderia		111.400,00	-12.550,00	98.850,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.09		122.000,00	-17.000,00	105.000,00	
	SERVIZIO 0310 **Utenze e servizi**					
1.03.10.01	*		**227.500,00**	**-37.500,00**	**190.000,00**	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
3310 2700 di cui:	UTENZE E SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA		227.500,00	-37.500,00	190.000,00	
	Art. 1 utenze e servizi - tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		45.120,00	-2.120,00	43.000,00	
	Art. 2 utenze e servizi - telefonia mobile		12.170,00	-6.770,00	5.400,00	
	Art. 3 utenze e servizi - telefonia fissa		2.100,00	900,00	3.000,00	
	Art. 4 utenze e servizi - accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		16.660,00	1.740,00	18.400,00	
	Art. 5 utenze e servizi - acqua		2.500,00	-1.000,00	1.500,00	
	Art. 6 utenze e servizi - gas		29.500,00	3.500,00	33.000,00	
	Art. 7 utenze e servizi - utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 9 utenze e servizi - trasporti, traslochi e facchinaggio		5.250,00	-5.250,00		
	Art. 10 utenze e servizi - spese postali		1.000,00	-1.000,00		
	Art. 11 utenze e servizi - altri servizi diversi n.a.c.		28.200,00	-16.500,00	11.700,00	
	Art. 99 utenze e servizi - energia elettrica		83.000,00	-11.000,00	72.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.10		227.500,00	-37.500,00	190.000,00	
	SERVIZIO 0311 **Gestione sistema informatico**					
1.03.11.01	*		**54.700,00**	**300,00**	**55.000,00**	
3311 2900 di cui:	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI		54.700,00	300,00	55.000,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	Art. 99 gestione sistema informatico - gestione e manutenzione applicazioni		54.700,00	300,00	55.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.11		54.700,00	300,00	55.000,00	
	SERVIZIO 0312 **Sicurezza, addestramento e formazione del personale**					
1.03.12.01	*		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	
3312 3000 di cui:	SICUREZZA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 99 sicurezza, addestramento e formazione del personale - acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.12		1.000,00		1.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 03		1.724.970,57	-65.907,26	1.659.063,31	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC VARIAZIONI	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	04 Somme non Attribuibili					
	SERVIZIO 0401 **Fondo di riserva per spese impreviste (art.5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)**					
1.04.01.01	*		**9.639,00**	**2.095,00**	**11.734,00**	
4401 3600 di cui:	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART. 5, PUNTO 6, DEL REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ)		9.639,00	2.095,00	11.734,00	
	Art. 99 fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del regolamento interno di amministrazione e contabilità)		9.639,00	2.095,00	11.734,00	
	TOTALE SERVIZIO 04.01		9.639,00	2.095,00	11.734,00	
	SERVIZIO 0402 **Partite di giro varie**					
1.04.02.01	*		**275.493,42**	**4.506,58**	**280.000,00**	
4402 100 di cui:	PARTITE DI GIRO VARIE - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI		10.000,00	0,00	10.000,00	
	Art. 99 partite di giro varie - costituzione fondi economali		10.000,00	0,00	10.000,00	
4402 3700 di cui:	PARTITE DI GIRO VARIE - VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)		265.493,42	4.506,58	270.000,00	
	Art. 1 partite di giro varie - versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment)		260.000,00	0,00	260.000,00	
	Art. 99 partite di giro varie - versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di tesoreria unica)		5.493,42	4.506,58	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04.02		275.493,42	4.506,58	280.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04		285.132,42	6.601,58	291.734,00	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO			IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE					VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	**1**					
	Funzione	01			2.800.143,50	-344.833,50	2.455.310,00	
	Funzione	02			928.900,00		928.900,00	
	Funzione	03			1.724.970,57	-65.907,26	1.659.063,31	
	Funzione	04			285.132,42	6.601,58	291.734,00	
		TOTALE TITOLO	**1**		5.739.146,49	-404.139,18	5.335.007,31	

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2024

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANC		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1		5.739.146,49	-404.139,18	5.335.007,31	
	TOTALE		5.739.146,49	-404.139,18	5.335.007,31	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		5.739.146,49	-404.139,18	5.335.007,31	

23A07044

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2023.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 141).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA IL SEGUENTE:

Provvedimento

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determina dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2024 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,199044887 per la macroclasse «Autoveicoli»-Antifrode;

b) 0,000078090 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo cose Z1;

c) 0,000059331 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo cose Z2;

d) 0,000076890 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo cose Z3;

e) 0,000071018 per la macroclasse «Autoveicoli»-Costo persone;

f) 0,347900375 per la macroclasse «Autoveicoli»-Dinamica;

g) 0,026960390 per la macroclasse «Autoveicoli»-Velocità di liquidazione;

h) 0,000004957 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli»-Costo persone;

i) 0,025978785 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli»-Velocità di liquidazione;

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Roma, 19 dicembre 2023

p. Il direttore integrato
Il presidente
SIGNORINI

23A07141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Alfacalcidolo, «Alfacalcidolo Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 280 del 12 dicembre 2023

Procedura europea n. FI/H/1042/001,003/E/001 e n. FI/H/1042/001-003/II/003 e n. FI/H/1042/001-003/IB/004/G e n. FI/H/1042/001-003/IB/005/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALFACALCIDOLO ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381019 (in base 10) 1J1J6V (in base 32);

«0,25 microgrammi capsule molli» 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381021 (in base 10) 1J1J6X (in base 32);

«0,25 microgrammi capsule molli» 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381033 (in base 10) 1J1J79 (in base 32);

«0,25 microgrammi capsule molli» 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381045 (in base 10) 1J1J7P (in base 32);

«1 microgrammo capsule molli» 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381058 (in base 10) 1J1J82 (in base 32);

«1 microgrammo capsule molli» 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381060 (in base 10) 1J1J84 (in base 32);

«1 microgrammo capsule molli» 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381072 (in base 10) 1J1J8J (in base 32);

«1 microgrammo capsule molli» 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 050381084 (in base 10) 1J1J8W (in base 32).

Principio attivo: alfacalcidolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Zentiva k.s. U kabelovny 130, Praga 102 00, Repubblica Ceca;

Pharma Pack Hungary Kft. Vasút utca 13., Budaörs, H-2040, Ungheria;

Fairmed Healthcare GmbH Maria-Goeppert-Straße 3, 23562 Lübeck, Germania;

Santa S.A Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133, Municipiul Brasov, Judet Brasov, cod 500269, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del de-

creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 28 aprile 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07013

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Teriflunomide, «Teriflunomide Medical Valley».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 281 del 12 dicembre 2023

Procedura europea n. IS/H/0515/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE MEDICAL VALLEY, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medical Valley Invest AB, con sede legale e domicilio fiscale in Brädgårdsvägen 28, 23632 Höllviken, Svezia (SE).

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050867011 (in base 10) 1JJBU3 (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 050867023 (in base 10) 1JJBUH (in base 32).

Principio attivo: teriflunomide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Pol. Ind. Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-

scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il «materiale informativo per gli operatori sanitari e la scheda di allerta per il paziente» il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07014

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di monossido di carbonio, metano, acetilene, «Pulmodiff».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 289/2023 del 14 dicembre 2023

Procedura europea: NL/H/5611/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PULMODIFF, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Air Liquide Sante International con sede e domicilio fiscale in 75 Quai d'Orsay, 75007 Parigi - Francia.

Confezioni:

«0.3%/0.3%0.3% gas medicinale compresso» 1 cilindro in alluminio da 10 l a 150 bar con valvola - A.I.C. n. 050900012 (in base 10) 1JKC1D (in base 32);

«0.3%/0.3%0.3% gas medicinale compresso» 1 cilindro in alluminio da 11 l a 150 bar con valvola - A.I.C. n. 050900024 (in base 10) 1JKC1S (in base 32);

«0.3%/0.3%0.3% gas medicinale compresso» 1 cilindro in alluminio da 20 l a 150 bar con valvola - A.I.C. n. 050900036 (in base 10) 1JKC24 (in base 32);

«0.3%/0.3%0.3% gas medicinale compresso» 1 cilindro in alluminio da 50 l a 150 bar con valvola - A.I.C. n. 050900048 (in base 10) 1JKC2J (in base 32).

Principio attivo: monossido di carbonio, metano, acetilene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Air Liquide Medical, Tolhuisstraat 46, 2627 Schelle, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: USPL, medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialista pneumologo, internista, geriatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 ottobre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07015

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e simvastatina, «Inegy», «Goltor», «Vytorin».

Estratto determina AAM/PPA n. 808/2023 del 15 dicembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.6.a), aggiunta di una nuova indicazione a seguito dei risultati dello studio IMPROVE-IT (*IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial* - IMPROVE-IT).

La variazione comporta l'estensione di indicazione terapeutica da:

ipercolesterolemia;

[*Product Name*] è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola;

pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe;

[*Product Name*] contiene ezetimibe e simvastatina. È stato dimostrato che la simvastatina (20-40 *mg)* riduce la frequenza degli eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1). Non è stato ancora dimostrato un effetto benefico di ezetimibe sulla morbilità e sulla mortalità cardiovascolare.

ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote);

[*Product Name*] è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (ad es. l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).

a:

prevenzione di eventi cardiovascolari;

[*Product Name*] è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con cardiopatia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (ACS), sia trattati in precedenza con una statina sia non trattati.

ipercolesterolemia

[*Product Name*] è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola;

pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe.

ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote);

[*Product Name*] è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (ad es. l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate.

Conseguente modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 1 e 4 del foglio illustrativo, modifiche formali ed in accordo alla versione corrente del QRD *template* al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette.

Le modifiche sopra descritte sono relative ai medicinali INEGY (A.I.C. n. 036679), GOLTOR (A.I.C. n. 036678) e VYTORIN (A.I.C. n. 036690) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/xxxx/WS/262.

Codice pratica: VC2/2015/233.

Titolari A.I.C.:

Organon Italia S.r.l., codice fiscale (03296950151), con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 - Roma, Italia (medicinale «Inegy»);

Addenda Pharma S.r.l. codice fiscale 05643891004), con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 - Bologna, Italia (medicinale «Goltor»);

Neopharmed Gentili S.p.a. (codice fiscale 06647900965), con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 - Milano, Italia (medicinale «Vytorin»).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio devono apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07016

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 28 dicembre 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Diritto alla vita, reddito di maternità, sostegno ai sofferenti».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del quotidiano «La Croce» in Roma piazza del Gesù, n. 47 e-mail: popolodellafamigliaroma@gmail.com .

23A07199

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Individuazione delle risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto n. 70970 del 15 febbraio 2022.

Con decreto direttoriale n. 624108 del 10 novembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, sono state individuate le risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

23A07017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0757
Yen	157,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,367
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,8558
Fiorino ungherese	381,9
Zloty polacco	4,3303
Nuovo leu romeno	4,9707
Corona svedese	11,297
Franco svizzero	0,9478
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,795
Rublo russo	-
Lira turca	31,1872
Dollaro australiano	1,642
Real brasiliano	5,3169
Dollaro canadese	1,4609
Yuan cinese	7,7206
Dollaro di Hong Kong	8,3971
Rupia indonesiana	16857,56
Shekel israeliano	3,9977
Rupia indiana	89,6798
Won sudcoreano	1420,71
Peso messicano	18,7319
Ringgit malese	5,037
Dollaro neozelandese	1,7608
Peso filippino	59,787
Dollaro di Singapore	1,4454
Baht tailandese	38,402
Rand sudafricano	20,5441

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07075

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0804
Yen	156,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,42
Corona danese	7,4569
Lira Sterlina	0,85928
Fiorino ungherese	381,8
Zloty polacco	4,3393
Nuovo leu romeno	4,9732
Corona svedese	11,2815

Franco svizzero	0,9443
Corona islandese	151,1
Corona norvegese	11,778
Rublo russo	-
Lira turca	31,3765
Dollaro australiano	1,6398
Real brasiliano	5,3327
Dollaro canadese	1,4656
Yuan cinese	7,7447
Dollaro di Hong Kong	8,4377
Rupia indonesiana	16835,06
Shekel israeliano	4,0044
Rupia indiana	90,0765
Won sudcoreano	1415,21
Peso messicano	18,7419
Ringgit malese	5,0611
Dollaro neozelandese	1,7573
Peso filippino	60,103
Dollaro di Singapore	1,4479
Baht tailandese	38,543
Rand sudafricano	20,4297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07076

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0787
Yen	157,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,476
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,8612
Fiorino ungherese	380,9
Zloty polacco	4,326
Nuovo leu romeno	4,9738
Corona svedese	11,277
Franco svizzero	0,9452
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,825
Rublo russo	-
Lira turca	31,3399
Dollaro australiano	1,6452
Real brasiliano	5,3609
Dollaro canadese	1,4644
Yuan cinese	7,7426
Dollaro di Hong Kong	8,4288
Rupia indonesiana	16862,02
Shekel israeliano	3,9971
Rupia indiana	89,9635
Won sudcoreano	1422,86
Peso messicano	18,687
Ringgit malese	5,0764
Dollaro neozelandese	1,7691
Peso filippino	60,493
Dollaro di Singapore	1,449
Baht tailandese	38,612
Rand sudafricano	20,587

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07077

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0919
Yen	154,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,408
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,85955
Fiorino ungherese	379,43
Zloty polacco	4,3123
Nuovo leu romeno	4,9712
Corona svedese	11,18
Franco svizzero	0,949
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,518
Rublo russo	-
Lira turca	31,6673
Dollaro australiano	1,6288
Real brasiliano	5,3349
Dollaro canadese	1,4677
Yuan cinese	7,7866
Dollaro di Hong Kong	8,5251

Rupia indonesiana	16922,87
Shekel israeliano	4,0264
Rupia indiana	90,993
Won sudcoreano	1412,66
Peso messicano	18,9001
Ringgit malese	5,1019
Dollaro neozelandese	1,7603
Peso filippino	60,852
Dollaro di Singapore	1,4527
Baht tailandese	38,146
Rand sudafricano	20,2693

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07078

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0946
Yen	155,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,477
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,85833
Fiorino ungherese	382,53
Zloty polacco	4,309
Nuovo leu romeno	4,971
Corona svedese	11,2125
Franco svizzero	0,9488
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,4495
Rublo russo	-
Lira turca	31,7965
Dollaro australiano	1,6324
Real brasiliano	5,4085
Dollaro canadese	1,4653
Yuan cinese	7,7812
Dollaro di Hong Kong	8,5438
Rupia indonesiana	17028,2
Shekel israeliano	4,0167
Rupia indiana	90,941
Won sudcoreano	1423,27
Peso messicano	18,9342
Ringgit malese	5,1123
Dollaro neozelandese	1,7612
Peso filippino	61,035
Dollaro di Singapore	1,456
Baht tailandese	38,119
Rand sudafricano	19,9801

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07079

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agricola Fortezza soc. coop. a r.l.», in Palmanova e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1992 d.d. 15 dicembre 2023 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa agricola Fortezza soc. coop. a r.l.» in liquidazione, corrente in Palmanova, C.F. 81002650307, costituita il giorno 27 novembre 1946 per rogito notaio dott. Emilio Jogna di Palmanova, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Cagnina, con studio in Udine - vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

23A07045

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.I.L. Società cooperativa» in liquidazione, in Udine

Con deliberazione n. 1991 d.d. 15 dicembre 2023 la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine - via de Rubeis n. 51, liquidatore della cooperativa «G.I.L. società cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02890450303, in sostituzione del signor Angelo Gagliardi.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

23A07046

Liquidazione coatta amministrativa della «Poliservice Società Cooperativa», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1994 d.d. 15 dicembre 2023 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Poliservice società cooperativa», con sede in Gorizia, C.F. 01015630310, costituita addì 21 febbraio 2001 per rogito notaio dott. Giacomo Vittorio Busilacchio di Cormons, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Pobega, con studio in Ronchi dei Legionari - via IV Novembre n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricor-

so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

23A07047

Liquidazione coatta amministrativa della «Bee Rider società cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1993 dd. 15 dicembre 2023 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Bee Rider società cooperativa», con sede in Udine, C.F. 03050240302, costituita addì 27 ottobre 2021 per rogito notaio avv. Paolo Marino di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

23A07048

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-302) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100231229

€ 1,00